Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 125 del 3 giugno 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 3 giugno 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per esami e titoli a cattedre negli Istituti statali di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e nelle Scuole secondarie di avviamento professionale, e relativi esami di abilitazione all'insegnamento

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per esami e titoli a cattedre negli istituti statali di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e nelle scuole secondarie di avviamento professionale, e relativi esami di abilitazione all'insegnamento.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per l'esercizio delle professioni;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, che approva il regolamento sullo stato dei presidi e dei professori e del personale di segreteria e subalterno degli istituti statali di istruzione media;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica, e la legge 22 aprile 1932, n. 490, sul riordinamento delle scuole secondarie di avviamento professionale;

Vista la legge 1° luglio 1940, n. 899, sulla istituzione della scuola media;

Vista la legge 19 maggio 1942, n. 86, contenente disposizioni particolari per le scuole dipendenti dalla autorità ecclesiastica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, sulla istituzione del ruolo dei professori di storia dell'arte nei licei classici;

Visti i regi decreti 9 dicembre 1926, n. 2480, 27 gennaio 1933, n. 153, e 5 luglio 1934, n. 1185, che approvano i regolamenti riguardanti i concorsi-esami di Stato negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e nelle scuole secondarie di avviamento professionale;

Visti i regi decreti 27 ottobre 1932, n. 1489, 20 luglio 1934, n. 1186, 22 dicembre 1941, n. 1518, e i decreti Ministeriali 8 maggio 1933, 12 febbraio 1934 e 16 febbraio 1935, che approvano i programmi stabiliti per i concorsi-esami di Stato nei predetti istituti e scuole;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, relativo all'approvazione delle tabelle delle classi dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica;

Visto l'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, concernente i concorsi per direttori nelle scuole secondarie di avviamento professionale;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, sull'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 2 agosto 1952, n. 1132, sui criteri di valutazione dei titoli dei candidati nei concorsi a cattedre negli istituti medi di istruzione;

Vista la legge 6 maggio 1953, n. 126, relativa alla sospensione dell'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione dei professori medi alle grandi sedi;

Visto il regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, concernente provvidenze a favore degli ex combattenti nei concorsi a cattedre nelle scuole medie;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, che concede benefici agli orfani di guerra nelle assunzioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi ed orfani dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro i quali hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed ai congiunti dei caduti della seconda guerra mondiale le disposizioni a favore degli invalidi e dei congiunti dei caduti nella guerra 1915-18 nei concorsi a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende ai combattenti o militarizzati e categorie assimilate della seconda guerra mondiale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto 26 maggio 1942, n. 738, che estende agli orfani di guerra i benefici previsti dai vigenti regolamenti per i concorsi a cattedre negli istituti di istruzione media, a favore degli ex combattenti e categorie assimilate;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, sull'estensione delle disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate della guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, che, ai fini delle assunzioni ai pubblici impieghi, estende ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, che detta le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi e ai congiunti dei caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1812, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 giugno 1950, n. 539, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la prescritta autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata con lettera n. 52806/12106 del 14 maggio 1953;

Decreta:

§ 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale, nonchè i seguenti esami di abilitazione all'insegnamento.

Tabelle	Classi dei concorsi (i soli esami di abilitazione sono contrassegnati con asterisco)	Istituti, scuole e cattedre cui i concorsi danno accesso	Prove richieste	Cattedre messe a concorso
1	2	3	4	5
1	Italiano, latino, storia e geografia	Istituti medi inferiori: italiano, latino, storia e geografia	Scritta, orale	4.182
2	Matematica	Istituti medi inferiori: matematica	Scritta, orale	952
3	Disegno	Istituti medi inferiori: disegno	Grafica, orale	462
1 cl.	Italiano, latino, greco, storia e geografia	Ginnasio: lingua italiana, latina, greca, storia e geografia	Scritta, orale	194
2 cl.	Lettere classiche	Liceo: lettere greche e latine	Scritta, orale	109
3 cl.	Lettere italiane e storia	Istituto magistrale: lingua e lettere italiane e storia	Scritta, orale	100
4	Lettere italiane, latine e storia	*a)* Liceo: lettere italiane e latine *b)* Liceo scientifico: lettere italiane e latine *c)* Istituto magistrale: lingua e lettere latine e storia	Due prove scritte (una in lingua italiana e l'altra in lingua latina), prova orale	241
5	Filosofia e storia	*a)* Liceo classico: filosofia, storia ed economia politica *b)* Liceo scientifico: storia, filosofia ed economia politica *c)* Istituto magistrale: filosofia e pedagogia	Scritta, orale	221
7-a	Lingua e letteratura francese negli istituti medi di secondo grado	Liceo scientifico: lingua e letteratura francese	Due prove scritte, prova orale	16
7-b	Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di secondo grado	Liceo scientifico: lingua e letteratura inglese	Due prove scritte, prova orale	23
7-c	Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di secondo grado	Liceo scientifico: lingua e letteratura tedesca	Due prove scritte, prova orale	7
7-d	* Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di secondo grado	Liceo scientifico: lingua e letteratura spagnuola	Due prove scritte, prova orale	—

Tabelle	Classi dei concorsi (i soli esami di abilitazione sono contrassegnati con asterisco)	Istituti, scuole e cattedre cui i concorsi danno accesso	Prove richieste	Cattedre messe a concorso
1	2	3	4	5
9	Matematica e fisica	*a*) Liceo: matematica e fisica *b*) Liceo scientifico: matematica e fisica *c*) Istituto magistrale: matematica e fisica	Scritta, orale	282
10	Scienze naturali, chimica e geografia	*a*) Liceo: scienze naturali, chimica e geografia *b*) Liceo scientifico: scienze naturali, chimica e geografia *c*) Istituto magistrale: scienze naturali, geografia ed igiene	Orale	84
11	Disegno	*a*) Liceo scientifico: disegno *b*) Istituto magistrale: disegno	Grafica, orale	54
12	* Musica e canto	Istituto magistrale: musica e canto	Scritta, orale	—
13	* Maestra giardiniera	Istituto magistrale: maestra giardiniera	Scritta, orale	—
14	Storia dell'arte	Licei classici: storia dell'arte	Orale	12
A-I	Italiano, storia e geografia	Scuola tecnica e professionale femminile: cultura generale (italiano, storia e geografia)	Scritta, orale	2
A-II	Lettere italiane e storia	Istituti tecnici: lettere italiane e storia	Scritta, orale	51
A-III	* Lettere italiane	Istituti tecnici nautici e commerciali: lettere italiane	Scritta, orale	—
A-IV-*f*	* Lingua e letteratura francese per cattedre di ruolo *B*	Scuola tecnica commerciale: lingua francese	Due prove scritte, prova orale	—
A-IV-*i*	Lingua e letteratura inglese per cattedre di ruolo *B*	Scuola tecnica commerciale: lingua inglese	Due prove scritte, prova orale	2
A-IV-*t*	Lingua e letteratura tedesca per cattedre di ruolo *B*	Scuola tecnica commerciale: lingua tedesca	Due prove scritte, prova orale	1
A-IV-*s*	* Lingua e letteratura spagnuola per cattedre di ruolo *B*	Scuola tecnica commerciale: lingua spagnuola	Due prove scritte, prova orale	—
A-V-*f*	Lingua e letteratura francese per cattedre di ruolo *A*	Istituto tecnico industriale, commerciale e nautico: lingua francese	Due prove scritte, prova orale	24
A-V-*i*	Lingua e letteratura inglese per cattedre di ruolo *A*	Istituto tecnico industriale, commerciale e nautico: lingua inglese	Due prove scritte, prova orale	62
A-V-*t*	* Lingua e letteratura tedesca per cattedre di ruolo *A*	Istituto tecnico industriale, commerciale e nautico: lingua tedesca	Due prove scritte, prova orale	—
A-V-*s*	* Lingua e letteratura spagnuola per cattedre di ruolo *A*	Istituto tecnico industriale, commerciale e nautico: lingua spagnuola	Due prove scritte, prova orale	—
A-VI	* Matematica	Istituto tecnico industriale e commerciale: matematica Istituto tecnico nautico: matematica e disegno geometrico	Scritta, orale	—
A-VII	Matematica e fisica	Istituto tecnico industriale, commerciale e per geometri: matematica e fisica	Scritta, pratica, orale	52
A-VIII	Chimica e merceologia	Istituto tecnico commerciale: chimica e merceologia. Chimica, merceologia generale, mineralogia, tecnica ed esercitazioni Istituto tecnico industriale e per geometri: chimica	Scritta, pratica, orale	17
A-IX	Scienze e merceologia	Scuola tecnica commerciale: scienze naturali, fisica e merceologia Scuola professionale femminile: scienze naturali e merceologia	Pratica, orale	23

Tabelle	Classi dei concorsi (i soli esami di abilitazione sono contrassegnati con asterisco)	Istituti, scuole e cattedre cui i concorsi danno accesso	Prove richieste	Cattedre messe a concorso
1	2	3	4	5
A-X	* Disegno	Istituto tecnico per geometri: disegno e disegno architettonico ed ornamentale	Grafica, orale	—
A-XI	Costruzioni e disegno di costruzioni	Istituto tecnico industriale e per geometri: costruzioni edili, stradali e idrauliche, disegno di costruzioni. Costruzioni e disegno di costruzioni	Scritta, grafica, orale	17
B-I	* Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie	Scuola tecnica agraria: elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica, industrie agrarie, caseificio	Scritta, pratica, orale	—
B-II	* Agraria, computisteria rurale, legislazione rurale, agrimensura	Scuola tecnica agraria: agraria ed economia rurale, computisteria rurale, legislazione rurale, agrimensura e disegno relativo	Scritta, pratica, orale	—
B-VI	* Agraria e zootecnia	Scuola tecnica agraria: agraria, economia rurale e zootecnico-casearia, zootecnia, computisteria rurale e zootecnico- casearia	Scritta, pratica, orale	—
C-I	* Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	Istituto tecnico agrario: scienze naturali, geografia e patologia vegetale, patologia viticolo-enologica, zimotecnia Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, patologia ed entomologia orticole. Scienze naturali, patologia vegetale, patologia dell'olivo. Scienze naturali, patologia vegetale, botanica e patologia del tabacco	Scritta, pratica, orale	—
C-II	Chimica e industrie agrarie	Istituto tecnico agrario: chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie. Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, chimica viticolo-enologica Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, chimica e tecnologia olearia. Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, industrie lattiera e casearia	Scritta, due prove pratiche, orale	2
C-IV	* Agricoltura	Istituto tecnico agrario: agricoltura Agricoltura, economia ed estimo rurale Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, contabilità zootecnico-casearia Agricoltura, culture irrigue	Due prove scritte, pratica, orale	—
C-V	* Economia e estimo rurale	Istituto tecnico agrario: economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, economia montana Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, produzione, economia e commercio del tabacco, estimo, legislazione, contabilità in rapporto al tabacco	Due prove scritte, pratica, orale	—

Tabelle	Classi dei concorsi (i soli esami di abilitazione sono contrassegnati con asterisco)	Istituti, scuole e cattedre cui i concorsi danno accesso	Prove richieste	Cattedre messe a concorso
1	2	3	4	5
C-XIII	* Zootecnia	Istituto tecnico agrario: zootecnia, anatomia, fisiologia ed igiene degli animali domestici, ezoognosia, legislazione zootecnica e casearia	Scritta, pratica, orale	—
C-XIV	Topografia, costruzioni rurali, meccanica agraria	Istituto tecnico agrario: elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, costruzioni enologiche, meccanica agraria, meccanica viticolo-enologica Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, costruzioni orticole Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, complementi di costruzioni e nozioni sulle bonifiche Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, meccanica e costruzioni zootecniche e casearie	Scritta, grafica, orale	6
D-I	* Matematica, fisica e chimica	Scuola tecnica ad indirizzo industriale: matematica, elementi di fisica e chimica	Scritta, pratica, orale	—
D-II	* Elettrotecnica	Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici, con specializzazione per elettricisti: elementi di elettrotecnica, elettrotecnica ed impianti elettrici, apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni. Disegno di schemi. Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche	Scritta, pratica, orale	—
D-III	* Elettrotecnica e radiotecnica	Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici, con specializzazione per radioelettricisti: elementi di elettrotecnica. Elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche. Radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche, disegno professionale. Scuola tecnica ad indirizzo industriale per radioapparecchiatori: elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche. Radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche. Disegno professionale	Scritta, pratica, orale	—
D-IV	Meccanica e disegno professionale	Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici, tessili, minatori: meccanica e macchine. Disegno professionale	Scritta, grafica, orale	10
D-VIII	Tecnologia e disegno professionale	Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici e falegnami ebanisti: tecnologia. Laboratorio tecnologico Tecnologia. Laboratorio tecnologico. Disegno professionale	Scritta, grafica, orale	4
D-X	* Tecnologia, elementi di costruzioni, disegno professionale	Scuola tecnica ad indirizzo industriale per edili: tecnologia, elementi di costruzioni Tecnologia. Elementi di costruzioni. Disegno professionale Disegno professionale	Grafica, orale	—
D-XII	* Tessitura e disegno tessile	Scuola tecnica ad indirizzo industriale per tessili: tecnologia, tessitura e disegno tessile	Scritta, pratica, orale	—

Tabelle 1	Classi dei concorsi (i soli esami di abilitazione sono contrassegnati con asterisco) 2	Istituti, scuole e cattedre cui i concorsi danno accesso 3	Prove richieste 4	Cattedre messe a concorso 5
D-XIII	Topografia e disegno relativo	Scuola tecnica ad indirizzo industriale per minatori: topografia e disegno relativo	Scritta, grafica, orale	1
D-XIV	* Tecnologia ed arte mineraria	Scuola tecnica ad indirizzo industriale per minatori: tecnologia e arte mineraria. Disegno professionale, meccanica e macchine	Scritta, grafica, orale	—
E-I	Fisica	Istituto tecnico industriale: fisica	Scritta, pratica, orale	3
E-II	* Fisica ed elettrotecnica	Istituto tecnico industriale: fisica. Elettrotecnica	Scritta, pratica, orale	—
E-III	Elettrotecnica e laboratorio	Istituto tecnico industriale: elettrotecnica, laboratorio di elettrotecnica	Scritta, pratica, orale	4
E-IV	* Radiotecnica e laboratorio	Istituto tecnico industriale per radiotecnici: radiotecnica generale. Strumenti, misure elettriche e radioelettriche Laboratorio di misure elettriche e radioelettriche. Radiotecnica generale. Costruzioni radioelettriche Tecnologie relative. Laboratorio di misure elettriche e radioelettriche	Scritta, pratica, orale	—
E-V	Meccanica, macchine e disegno relativo	Istituto tecnico industriale: meccanica, meccanica e disegno. Macchine. Laboratorio di macchine e disegno Macchine, laboratorio di macchine Meccanica, macchine e disegno Meccanica, macchine termiche e disegno Meccanica. Macchine. Laboratorio di macchine	Scritta, grafica, orale	9
E-VI	Disegno tecnico	Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti: disegno	Scritta, grafica, orale	3
E-VII	* Aerotecnica	Istituto tecnico industriale: aerotecnica, costruzioni aeronautiche, disegno di costruzioni aeronautiche	Scritta, grafica, orale	—
E-VIII	* Chimica e laboratorio	Istituto tecnico industriale: chimica Chimica e laboratorio di chimica Chimica. Chimica analitica. Chimica. Analisi chimica generale. Elettrochimica. Chimica generale ed inorganica. Analisi chimica generale. Laboratorio chimico. Esercitazioni di analisi chimica. Analisi chimica generale e laboratorio chimico	Scritta, pratica, orale	—
E-IX	Chimica industriale e tintoria e laboratorio	Istituto tecnico industriale: chimica. Chimica tintoria. Chimica industriale e tintoria. Analisi tecniche, impianti chimici e disegno relativo	Scritta, pratica, orale	1
E-XIII	Tecnologia meccanica e laboratorio	Istituto tecnico industriale: tecnologia meccanica. Laboratorio tecnologico	Scritta, pratica, orale	6
E-XIV	Topografia e costruzioni	Istituto tecnico industriale per minerari: topografia ed esercitazioni. Costruzioni. Disegno	Scritta, grafica, orale	4
E-XV	Tecnologia delle costruzioni. Impianto del cantiere. Estimo	Istituto tecnico industriale per edili: impianto ed organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni. Laboratorio tecnologico edile. Resistenza dei materiali. Estimo	Scritta, grafica, orale	1
E-XVI	* Disegno di proiezioni e forme architettoniche	Istituto tecnico industriale per edili. disegno di proiezioni e forme architettoniche	Due prove grafiche, orale	—

Tabelle 1	Classi dei concorsi (i soli esami di abilitazione sono contrassegnati con asterisco) 2	Istituti, scuole e cattedre cui i concorsi danno accesso 3	Prove richieste 4	Cattedre messe a concorso 5
E-XVII	* Disegno ornamentale tessile	Istituto tecnico industriale per tessili e tintori: disegno ornamentale tessile	Grafica, orale	—
E-XVIII	* Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti	Istituto tecnico industriale per tessili e tintori: composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti	Scritta, grafica, orale	—
E-XIX	* Tecnologia della filatura e della tessitura	Istituto tecnico industriale per tessili e tintori: filatura. Tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione	Scritta, pratica, orale	—
F-I	Computisteria e pratica commerciale	Scuola tecnica commerciale: matematica, computisteria e calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio, e pratica commerciale	Scritta, orale	63
G-I	Scienze naturali e geografia generale ed economica	Istituto tecnico commerciale: scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia	Scritta, pratica, orale	10
G-II	Geografia generale ed economica	Istituto tecnico commerciale: geografia generale ed economica	Scritta, pratica, orale	13
G-IV	Ragioneria e tecnica commerciale	Istituto tecnico commerciale: computisteria, ragioneria e tecnica commerciale, dogane e trasporti. Computisteria, ragioneria ed esercitazioni. Tecnologia commerciale, dogane e trasporti, ragioneria e tecnica amministrativa delle aziende industriali in genere e tessili laniere in particolare	Scritta, orale	97
G-V	Materie giuridiche ed economiche	Istituto tecnico commerciale: istituzioni di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica. Istituzioni di diritto. Economia politica. Elementi di scienza finanziaria, statistica. Legislazione sociale. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di legislazione finanziaria, statistica	Due prove scritte, orale	62
H-I	Agronomia ed estimo	Istituto tecnico per geometri: elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori	Due prove scritte, orale	15
H-II	Topografia	Istituto tecnico per geometri: topografia e disegno topografico	Scritta, grafica, orale	19
J-I	Storia e geografia	Istituto tecnico nautico: storia, geografia e geografia commerciale	Scritta, orale	2
J-II	Fisica, elementi di chimica e di macchine	Istituto tecnico nautico: fisica, elementi di chimica, misure elettriche, elementi di macchine	Scritta, pratica, orale	10
J-III	Astronomia e navigazione	Istituto tecnico nautico: astronomia, navigazione, oceanografia e meteorologia	Scritta, orale	2
J-IV	* Attrezzatura e manovra	Istituto tecnico nautico: attrezzatura e manovra, elementi di costruzioni navali	Scritta, orale	—
J-V	Macchine marine e disegno	Istituto tecnico nautico: macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva	Scritta, grafica, orale	5
J-VI	Teoria e costruzione della nave	Istituto tecnico nautico: teoria della nave, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva, disegno di costruzione navale, elementi di costruzione navale	Scritta, grafica, orale	6

Tabelle	Classi dei concorsi (i soli esami di abilitazione sono contrassegnati con asterisco)	Istituti, scuole e cattedre cui i concorsi danno accesso	Prove richieste	Cattedre messe a concorso
1	2	3	4	5
L-I	* Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia	Scuola professionale femminile: matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia. Matematica, nozioni di contabilità	Scritta, pratica, orale	—
L-II	Disegno	Scuola professionale femminile: disegno, nozioni di storia dell'arte	Due prove grafiche, orale	4
L-III	Economia domestica, esercitazioni, igiene	Scuola professionale femminile: economia domestica, esercitazioni, igiene	Scritta, due prove pratiche, orale	1
M-I	* Italiano, storia e geografia	Scuola di magistero professionale per la donna: italiano, storia e geografia	Scritta, orale	—
M-II	* Scienze naturali, merceologia, agraria	Scuola di magistero professionale per la donna: scienze naturali, merceologia, agraria	Pratica, orale	—
M-III	* Disegno, storia dell'arte	Scuola di magistero professionale per la donna: disegno, storia dell'arte	Scritta, due prove grafiche, orale	—
M-IV	* Economia domestica, igiene	Scuola di magistero professionale per la donna: economia domestica, igiene	Scritta, due prove pratiche, orale	—
1 Avv.	Italiano, storia e geografia	Scuole secondarie di avviamento professionale: lingua italiana, storia e geografia	Scritta, orale	678
2 Avv.	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene	Scuole secondarie di avviamento professionale: matematica, elementi di scienze fisiche e naturali ed igiene con obbligo di completamento di orario per gli elementi di merceologia	Scritta, orale	790
3 Avv.	Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale	Scuole secondarie di avviamento professionale: contabilità, economia domestica ed elementi di merceologia, disegno professionale	Scritta, grafica, orale	148
4 Avv.	Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo agrario	Scuole secondarie di avviamento professionale: materie tecniche del tipo agrario	Scritta, grafica, orale	240
5 Avv.	Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo industriale	Scuole secondarie di avviamento professionale: materie tecniche del tipo industriale artigiano, con obbligo di completamento di orario per il disegno professionale	Scritta, grafica, orale	178
6 Avv.	Insegnamento di materie tecniche del tipo commerciale	Scuole secondarie di avviamento professionale: materie tecniche del tipo commerciale con obbligo di completamento di orario per gli elementi di merceologia	Scritta, orale	274

§ 2.

Norme generali

I concorsi-esami di Stato di cui al presente bando hanno non solo lo scopo di conferire le cattedre messe a concorso, ma anche quello di conferire l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio ai candidati sforniti del titolo che abbia pieno valore di abilitazione.

Pertanto, i candidati che saranno dichiarati vincitori saranno assunti nelle cattedre di insegnamento indicate per ciascuno dei concorsi; tutti i candidati che avranno conseguito una votazione non inferiore ai 6/10 nelle prove scritte o grafiche o pratiche e nelle prove orali, e siano sprovvisti di titolo di studio avente pieno valore di abilitazione, saranno abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento medio delle classi di concorso cui avranno partecipato.

Le tabelle annesse al presente bando indicano: nella terza colonna, per ognuno dei concorsi, i titoli di ammissione che hanno pieno valore di abilitazione all'insegnamento (titoli di categoria *a*); nella quarta colonna, per ognuno dei concorsi, i titoli di ammissione che non hanno pieno valore di abilitazione (titoli di categoria *b*); nella quinta colonna i diplomi che si rilasciano ai concorrenti dichiarati abilitati, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*); nella sesta colonna gli insegnamenti e gli istituti per i quali i diplomi di abilitazione sono validi.

I candidati provvisti di uno dei titoli di categoria *b*), e cioè di titoli di ammissione che non hanno pieno valore di abilitazione, possono partecipare ai concorsi al doppio scopo di conseguire l'abilitazione professionale e la nomina in ruolo in una delle cattedre indicate, per ognuno dei concorsi nelle tabelle di cui al precedente paragrafo 1, ma possono limitare la loro partecipazione al solo scopo di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio; a tali candidati non è consentito presentarsi ai concorsi soltanto ai fini del conseguimento della cattedra.

I concorsi di cui alle tabelle L-II e L-III sono, ai fini dell'assunzione in ruolo, riservati esclusivamente alle donne, alle quali sono anche riservati gli esami di abilitazione di cui alle tabelle 13, L-I, ed M-IV

Agli esami di abilitazione sono ammessi anche i cittadini stranieri.

I candidati che partecipano ai concorsi al doppio scopo del conseguimento della abilitazione e della cattedra e quelli che partecipano al solo fine del conseguimento dell'abilitazione sono tenuti al pagamento della tassa di L. 4000.

La tassa suddetta si paga all'Erario a mezzo di versamento fatto direttamente (e non a mezzo vaglia), ad un procuratore del Registro, che ne rilascia apposita ricevuta su mod. 72-*A*, da allegarsi alla domanda di ammissione al concorso-esame di Stato.

I candidati sprovvisti di titolo di categoria *a*) i quali abbiano sostenuto con esito negativo esami di abilitazione per l'insegnamento di una data disciplina o di un dato gruppo di discipline, possono ripeterli nell'anno immediatamente successivo; se neppure la seconda volta conseguono l'abilitazione, possono ripeterli soltanto dopo trascorsi due anni dall'ultimo esame; successivamente gli esami possono essere ripetuti sempre che siano trascorsi due anni dall'ultimo esame. Agli effetti di tale limitazione, si terrà conto della non conseguita abilitazione in esami sostenuti per classi di concorsi corrispondenti, a norma dell'annessa tab. VI.

Ai concorsi a posti direttivi nelle scuole secondarie di avviamento, coloro che da meno di cinque anni abbiano conseguito il titolo di studio richiesto per l'ammissione, sono ammessi al solo fine del conseguimento dell'abilitazione.

§ 3.

Abilitazione e idoneità per l'insegnamento nelle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche.

Ai predetti concorsi-esami di Stato sono anche ammessi a partecipare, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione e della idoneità per l'insegnamento nelle scuole medie dipendenti dalle autorità ecclesiastiche:

a) coloro che, essendo in possesso di un titolo di studio avente pieno valore di abilitazione, ovvero di diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento conseguito con votazione inferiore ai sette decimi, intendano rispettivamente sostenere o ripetere gli esami stessi agli effetti dell'art. 30 della legge 19 gennaio 1942, n. 86;

b) i laureati in sacra teologia, di cui all'art. 40 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, e i laureati in altre discipline ecclesiastiche, relativamente ai concorsi-esami di Stato per cui sono richieste le lauree in lettere o in filosofia;

c) i laureati in diritto canonico o in *utroque jure*, relativamente al concorso-esame di Stato per l'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche;

d) gli ecclesiastici e i religiosi, non provvisti di laurea, che, alla data della legge 19 gennaio 1942, n. 86, abbiano insegnato lodevolmente da almeno cinque anni nelle scuole riconosciute, dipendenti dalle autorità ecclesiastiche, purchè abbiano regolarmente compiuto il *curriculum* di studi, prescritto per il sacerdozio dal Codice di diritto canonico, relativamente alla disciplina o al gruppo di discipline da essi insegnato.

I candidati potranno chiedere di partecipare ai suddetti concorsi-esami di Stato al duplice scopo del conseguimento dell'abilitazione o della idoneità, di cui al presente paragrafo.

Agli effetti della predetta legge sono conferiti:

a) a coloro di cui alla lettera *a*), un certificato di abilitazione o di idoneità da valere agli effetti dell'articolo 30 della legge stessa;

b) a coloro di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), un diploma di abilitazione o un certificato di idoneità limitato all'insegnamento medio nelle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche.

§ 4.

Limiti di età.

Il limite minimo di età è di 21 anni compiuti alla data del bando per l'ammissione ai concorsi ed agli esami di abilitazione per l'insegnamento negli istituti d'istruzione tecnica; è di 18 anni compiuti alla data del bando per l'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione per l'insegnamento negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale e nelle scuole secondarie di avviamento professionale.

Il limite massimo per l'ammissione ai concorsi è di 45 anni compiuti alla data del bando.

Sono ammessi anche se eccedano il predetto limite massimo di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di istituti statali di istruzione media, in attesa della nomina in ruolo;

b) professori e presidi di ruolo di una scuola media pareggiata divenuta statale che non abbiano potuto essere assunti a servizio dello Stato;

c) professori di ruolo di una scuola media pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca) o che sia stata soppressa;

d) coloro che abbiano prestato servizio statale, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite anzidetto;

e) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o di incaricato in istituti statali di istruzione media o, comunque, servizio di straordinario, avventizio o simile nelle Amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite predetto;

f) coloro che, alla data del bando, rivestano la qualifica di impiegati statali civili di ruolo;

g) gli ufficiali di marina che abbiano titolo per l'ammissione ai concorsi a cattedre di istituti tecnici nautici, ai sensi degli articoli 1 e 16 del regio decreto 20 luglio 1928, n. 1954.

I candidati che partecipano ai soli esami di abilitazione sono ammessi anche se abbiano superato il limite massimo di età.

§ 5.

Domande di ammissione ai concorsi-esami di Stato.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate di tutti i documenti prescritti, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Ufficio concorsi scuole medie), entro novanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data della presentazione delle domande e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

In ciascuna delle domande di ammissione ai concorsi-esami di Stato il candidato deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, titolo di studio in base al quale chiede l'ammissione, anno del conseguimento e Università o istituto che lo ha rilasciato, tabella e classe del concorso a cui egli intende partecipare, secondo le colonne 1 e 2 del prospetto, di cui al paragrafo 1.

Qualora si tratti di concorso la cui prova scritta o grafica abbia luogo in più sedi, a norma del paragrafo 11, il candidato deve indicare dove desidera sostenere la prova stessa.

Egli, inoltre, deve specificare se intende partecipare al concorso-esame di Stato al duplice scopo del conseguimento dell'abilitazione e della cattedra, o della sola abilitazione o, se precedentemente abilitato, della sola cattedra.

Dalle domande deve anche risultare l'indirizzo preciso del candidato, al quale è fatto obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione Ufficio concorsi scuole medie qualunque cambiamento del suo recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

A ciascuna domanda, infine, deve essere unita la scheda di cui alla lettera *p*) del seguente paragrafo 6. Nell'interesse dello stesso aspirante, tale scheda deve essere compilata in ogni sua parte in modo chiaro ed esatto e con precisi riferimenti ai documenti presentati.

§ 6.

Documenti di rito.

A corredo delle domande debbono essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta bollata da L. 40, e non certificato. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

c) certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui produzione è, in ogni caso, obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

d) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta morale su carta bollata da L. 24 rilasciata dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno due anni, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro il biennio, con la prescritta legalizzazione;

f) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici, tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato, su carta bollata da L. 24, dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato.

La firma del medico provinciale deve essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, legalizzata dal prefetto.

Tale documento, per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, deve essere rilasciato dal competente ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad un esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza altrui e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo all'adempimento dei doveri di insegnante.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica collegiale i candidati, per accertarne la completa idoneità al servizio di insegnante. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), regolarmente aggiornata, con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro. La predetta copia deve essere annotata delle eventuali benemerenze e campagne di guerra (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo).

Gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva, non abbiano prestato servizio militare, debbono produrre il certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo da L. 24, da cui risulti se siano riformati o rivedibili o se, eventualmente, abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi.

Il certificato di esito di leva deve contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente; la firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto.

Gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare debbono presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24.

I militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la loro posizione, salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto;

h) originale o copia autentica legalizzata del titolo di studio, in base al quale si domanda l'ammissione.

I titoli di studio conseguiti entro il 31 dicembre 1925, agli effetti dell'art. 326 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, debbono essere muniti dell'indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale da L. 24) che essi hanno valore di abilitazione o di sola qualifica accademica.

I maestri elementari ammessi per designazione del Consiglio scolastico provinciale, a norma dell'art. 13 della legge 22 aprile 1932, n. 490, debbono presentare in luogo del predetto documento:

1) il certificato finale di studio in base al quale conseguirono la nomina in ruolo;

2) il certificato di servizio con l'annotazione del provveditore, da cui risultino gli estremi della deliberazione con la quale il titolare è stato designato dal Consiglio scolastico provinciale.

Sono esonerati dal produrre il documento prescritto dalla presente lettera *h*) coloro il cui titolo di studio sia giacente presso questo Ministero a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi-esami di Stato indetti con i decreti Ministeriali 4 luglio 1947, 28 luglio 1948 e 10 settembre 1949, e a quelli a posti di ruolo speciale transitorio, indetti con i decreti Ministeriali 5 luglio 1949, 9 luglio 1949, 24 giugno 1950, o a quelli indetti con i decreti Ministeriali 27 aprile 1951. Essi, però, debbono dichiararlo esplicitamente su foglio a parte in carta libera;

i) certificato su carta bollata da L. 24 attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria di Università o istituto superiore, la firma deve essere autenticata dal rettore della Università o dal direttore dell'istituto superiore;

l) ricevuta mod. 72-*A* rilasciata da un procuratore del Registro (e non vaglia postale) comprovante il pagamento della tassa di esame di L. 4000, quando il candidato partecipi al concorso-esame di Stato in base ad uno dei titoli di categoria *b*);

m) nel caso di concorrente già abilitato *per la cattedra messa a concorso*, certificato relativo alla conseguita abilitazione all'insegnamento medio, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione;

n) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, applicata su carta bollata da L. 32. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

o) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

p) scheda conforme al modello stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e messa in distribuzione presso i provveditori agli studi, da compilarsi a cura del candidato.

§ 7.

Norme riguardanti i documenti di rito.

I certificati di cui al precedente paragrafo debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi sono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel Comune di Roma.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), debbono essere di data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente bando.

Gli ecclesiastici ed i religiosi che partecipino ai concorsi a cattedre debbono unire agli altri documenti la prescritta autorizzazione della competente autorità diocesana.

La mancanza anche di uno solo dei documenti di cui al precedente paragrafo 6 importa l'esclusione dai concorsi. Quando qualcuno dei predetti documenti sia formalmente imperfetto, il Ministero assegnerà al candidato un termine non superiore a quindici giorni per la regolarizzazione.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), i concorrenti che ricoprano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni statali, con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro permanenza in servizio, con diritto a pensione a carico dello Stato, alla data di pubblicazione del presente bando, mediante la presen-

tazione della copia del loro stato di servizio in carta bollata da L. 40, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), *g*), del precedente paragrafo, un certificato (in carta bollata da L. 24) rilasciato dal Comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Ai candidati che non sono residenti in Italia è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui al precedente paragrafo 5, salvo a corredarla dei prescritti documenti dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Coloro che, a norma del presente bando, chiedono di partecipare ai concorsi al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento, debbono unire alla domanda solo i seguenti documenti:

a) l'estratto dell'atto di nascita debitamente legalizzato dalle competenti autorità;

b) il titolo di studio in base al quale domandono l'ammissione (in originale o in copia autentica legalizzata);

c) la ricevuta della tassa di esame mod. 72-*A*, giusta le norme di cui alla lettera *l*) del precedente paragrafo 6;

d) la scheda di cui alla lettera *p*) dello stesso paragrafo 6.

I medesimi documenti debbono produrre coloro che, ai sensi della citata legge 19 gennaio 1942, n. 86, chiedono di partecipare agli esami di abilitazione o di abilitazione e di idoneità per l'insegnamento negli istituti dipendenti dalle autorità ecclesiastiche. Gli istanti che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *d*) del precedente paragrafo 3, ai predetti documenti debbono aggiungere un certificato rilasciato dalle competenti autorità ecclesiastiche, dal quale risulti che, alla data della legge 19 gennaio 1942, n. 86, abbiano insegnato lodevolmente per almeno cinque anni nelle scuole dipendenti dalle autorità stesse e che abbiano compiuto regolarmente il *curriculum* di studi prescritti per il sacerdozio.

§ 8.

Titoli.

I candidati che partecipino ai concorsi a cattedre e quelli che aspirino al conseguimento delle idoneità, di cui alla citata legge 19 gennaio 1942, n. 86, possono aggiungere ai documenti prescritti tutti quei titoli, pubblicazioni e lavori che ritengano opportuni nel proprio interesse.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni ed espressamente prodotti dai candidati ai fini della valutazione medesima.

I titoli sono valutati prima delle prove orali e pratiche, limitatamente ai concorrenti che siano stati ammessi a dètte prove, ai sensi della tabella di valutazione annessa al presente bando.

Il servizio di insegnamento nell'ultimo decennio è valutabile fra i titoli se prestato, dopo il conseguimento della laurea o del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, in istituti statali, pareggiati, o legalmente riconosciuti, tanto come professore di ruolo quanto come supplente o incaricato, purchè il servizio stesso abbia avuto almeno la durata di sei mesi complessivi, con non meno di sei ore settimanali d'insegnamento, salvo che non si tratti di insegnamento in un intero corso che per se stesso comporti meno di sei ore.

A norma dell'anzidetta tabella, fra i titoli didattici, sarà anche valutato, oltre all'incarico di insegnamento universitario, ai servizi di aiuto o assistente universitario, e al servizio di istitutore nei convitti nazionali, l'insegnamento prestato nelle scuole elementari dopo il compimento del 22° anno di età, nonchè il servizio prestato, dopo l'età stessa, nella scuola popolare per tutta la durata dei corsi previsti dalla lettera *c*) dell'art. 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599.

Tutti i certificati di servizio didattico debbono indicare con precisione, per ciascun anno, la data dell'inizio e della cessazione del servizio stesso e il numero delle ore settimanali di insegnamento. Qualora il servizio di insegnante sia stato iniziato in ritardo per motivi dipendenti dallo stato di guerra, ciò dovrà essere chiaramente indicato nei relativi certificati.

I certificati attestanti il servizio prestato negli istituti parificati o legalmente riconosciuti debbono indicare gli estremi del decreto di concessione del riconoscimento legale degli istituti stessi, ovvero delle singole classi quando si tratti di riconoscimento concesso gradualmente.

I certificati di servizio prestato negli anni scolastici dal 1945-46 in poi, se rilasciati da istituti statali o pareggiati, debbono contenere l'indicazione della qualifica.

Qualunque servizio scolastico per il quale non sia prescritto, ai sensi del precedente comma, l'indicazione della qualifica, recherà la dichiarazione del capo di istituto che esso sia stato prestato « senza demerito ».

Tale dichiarazione può essere rilasciata quando dagli atti non risultino provvedimenti disciplinari o note di demerito a carico degli interessati: sono validi anche i certificati che siano stati rilasciati a suo tempo con la dizione di « servizio lodevole », purchè contengano tutti gli altri dati indicati nei commi precedenti. Nei casi in cui i capi d'istituto non siano in grado di rilasciare la dichiarazione di « senza demerito », gli interessati potranno rivolgersi, qualora si tratti di servizio prestato nelle scuole secondarie, al provveditore agli studi competente, che, a tale scopo, è autorizzato a rilasciarla sulla scorta delle note di qualifica esistenti agli atti e di altri eventuali elementi in suo possesso.

I certificati di servizio, se rilasciati da istituti di istruzione media o elementare, debbono essere autenticati dal competente provveditore agli Studi; se rilasciati da Università o da istituti di istruzione superiore, debbono essere autenticati dal rettore dell'Università o dal direttore dell'istituto superiore. I certificati rilasciati dai provveditorati agli studi non abbisognano di legalizzazione.

I servizi non lodevoli tanto scolastici che militari o di istitutore nei convitti nazionali, nonchè le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo, sono considerati come titolo di demerito ed hanno per

effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

Non saranno prese in considerazione le opere manoscritte o dattilografate.

I disegni e le pitture presentati ai concorsi debbono essere firmati e muniti di autenticazione di autorità scolastica o amministrativa che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Qualora i predetti lavori, nonchè le pubblicazioni, siano giacenti presso questo Ministero perchè prodotti per la partecipazione ai concorsi-esami di Stato indetti con i decreti Ministeriali 4 luglio 1947, 28 luglio 1948 e 10 settembre 1949 o a quelli a posto di ruolo speciale transitorio indetti con i decreti Ministeriali 5 luglio 1949, 9 luglio 1949 e 24 giugno 1950, o a quelli indetti con i decreti Ministeriali 27 aprile 1951, gli interessati possono fare riferimento elencandoli nella scheda di cui alla lettera *p*) del precedente paragrafo 6 e annotandovi il motivo della omessa presentazione.

Ai fini della eventuale valutazione, fra i titoli di cultura, di idoneità ed altre abilitazioni conseguite in precedenti concorsi a cattedre negli istituti di istruzione media, gli interessati debbono produrre il relativo certificato rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, su carta bollata da L. 24.

Ai fini dell'assegnazione del punteggio previsto per i titoli supplementari

gli ex combattenti e gli ex prigionieri di guerra debbono produrre la documentazione per essi prescritta nel seguente paragrafo 9;

i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra debbono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale debbono produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazioni del prefetto della Provincia in cui hanno residenza in carta da bollo da L. 40.

Gli interessati debbono, altresì, produrre i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di graduatoria, ai sensi del seguente paragrafo 13 del presente bando. I coniugati ed i vedovi debbono produrre lo stato di famiglia, in carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

§ 9.

Norme particolari per i documenti riguardanti gli ex combattenti, i reduci dalla prigionia e dalla deportazione, i mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, i congiunti e gli orfani dei caduti in guerra, i figli degli invalidi, i profughi, e categorie assimilate.

Ai fini dell'applicazione dei criteri di preferenza e dei particolari benefici previsti dalle vigenti disposizioni in favore degli ex combattenti, reduci dalla prigionia e dalla deportazione, mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, congiunti ed orfani dei caduti in guerra, figli di invalidi, profughi e categorie assimilate, gli interessati debbono documentare di possedere tali requisiti nel modo appresso indicato.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale del 1922, in carta bollata da L. 24.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare 487 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24.

Gli ex combattenti della guerra 1940 43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) debbono produrre, a seconda dell'Arma e Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860. od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/OM. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte alle suddette operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono produrre, qualora la loro qualità non sia documentata mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui al precedente comma, il documento rilasciato dalle competenti autorità (Commissioni regionali di primo grado o Commissione centrale di secondo grado) che provi il possesso del brevetto di riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I reduci dalla prigionia debbono presentare una dichiarazione della competente autorità militare, in carta bollata da L 24, comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che all'atto del rimpatrio sono stati giudicati favorevolmente, a norma della citata circolare 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito in data 1° agosto 1948.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento in territorio nemico debbono presentare apposita attestazione su carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27

I mutilati ed invalidi di guerra e della lotta di liberazione, e i mutilati ed invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, debbono produrre il certificato mod. 69 del Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra) o copia del decreto di concessione della pensione di guerra o certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimato dalla sede centrale dell'Opera stessa) attestante la qualifica di invalido, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, con precisazione dei documenti sulla base dei quali essa è stata riconosciuta.

I mutilati ed invalidi per causa di servizio debbono produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* numero 83 dell'8 aprile 1948.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o nella lotta di libe-

razione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, debbono esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, debbono presentare un certificato in carta bollata da lire 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

I figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, debbono produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale per le pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I congiunti dei caduti, mutilati ed invalidi per servizio, debbono documentare la relazione di parentela con i predetti e produrre l'attestazione dell'amministrazione dalla quale il caduto, il mutilato o l'invalido dipendeva o dipende, da cui risulti che la morte, la mutilazione o l'invalidità è dipesa da causa di servizio.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, debbono produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948, in carta bollata da L. 24.

I profughi dell'Africa Italiana che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, debbono presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, in carta bollata da L. 24.

§ 10.

Presentazione dei documenti e titoli, termini, esclusioni.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della inclusione nelle graduatorie, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione dei requisiti dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Non saranno accolte domande di ammissione, anche ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione, se pervenute oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma del precedente paragrafo 5, o che non siano state corredate entro il termine stesso di tutti i documenti prescritti.

Saranno esclusi, altresì, coloro che non abbiano restituiti entro il termine loro assegnato debitamente regolarizzati, i documenti di cui al precedente paragrafo 6.

Qualsiasi istanza o documento relativo ai concorsi-esami di Stato dovrà essere inoltrato per via postale con raccomandata. L'Amministrazione non risponde di quei documenti pervenuti con altro mezzo. Non è consentito includere le domande e i documenti nelle casse contenenti le pitture, i disegni o i lavori presentati per la partecipazione ai concorsi.

I documenti prescritti dal citato paragrafo 6 dovranno essere disposti nell'ordine indicato nel paragrafo stesso e contrassegnati con le medesime lettere minuscole con cui in esso sono distinti. Il candidato dovrà, poi, apporre un numero progressivo su tutti i documenti e titoli allegati alla domanda.

Non è ammesso il riferimento a documenti di rito o titoli presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni, salvo quanto è stabilito nella lettera *h*) del menzionato paragrafo 6 per il titolo di studio e nel precedente paragrafo 8 per le pubblicazioni, i disegni e le pitture. Gli stessi insegnanti di ruolo non possono fare riferimento a documenti e titoli allegati al fascicolo personale.

Coloro che intendono partecipare a più concorsi o esami di Stato indetti col presente bando debbono presentare domande separate. Una sola di esse deve essere documentata in modo completo; a ciascuna delle altre, però, deve essere allegata la ricevuta della tassa di L. 4000 di cui alla lettera *l*) del paragrafo 6, nel caso in cui essa è dovuta, e la scheda, regolarmente compilata, di cui alla lettera *p*) dello stesso paragrafo.

Scaduto il termine indicato nel primo comma del precedente paragrafo 5, non saranno accettati nuovi documenti, titoli o pubblicazioni, o parte di questi, nè saranno consentite sostituzioni anche parziali, di qualsiasi documento o pubblicazione.

I documenti non sono restituibili, fatta eccezione del titolo originale di studio, ai candidati dichiarati vincitori che accettino la nomina.

Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda in carta bollata da L. 32 dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito ai concorsi ai quali hanno partecipato.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni, con tutti i mezzi a sua disposizione, sulla condotta civile dell'istante ed in conseguenza di escludere dal concorso il candidato che non risultasse degno di parteciparvi.

Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di escludere, anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore.

Non potrà partecipare ai concorsi chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dalle Amministrazioni dello Stato.

L'esclusione dai concorsi potrà aver luogo in qualsiasi momento quando ne siano emersi i motivi, anche durante e dopo l'espletamento delle prove.

In mancanza di comunicazione di esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore) e dovrà intervenire alle prove scritte o grafiche di esame che avranno luogo nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II, *senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del Ministero.*

§ 11.

Sedi delle prove scritte o grafiche.

Le prove scritte o grafiche dei sottoelencati concorsi-esami di Stato avranno luogo nelle sedi indicate a fianco di ciascun gruppo:

Concorsi	Sedi
1 — Italiano, latino, storia e geografia negli istituti medi inferiori. 1 cl. — Italiano, latino, greco, storia e geografia nei ginnasi superiori. 3 cl. — Lettere italiane e storia negli istituti magistrali. 4 — Lettere italiane, latine e storia nei licei e istituti magistrali. 5 — Filosofia e storia nei licei e istituti magistrali. A I — Italiano, storia, geografia nelle scuole tecniche e professionali femminili. A II — Lettere italiane e storia negli istituti tecnici. 1 Avv. — Italiano, storia e geografia nelle scuole secondarie di avviamento professionale.	Bari Bologna Cagliari Catania Firenze Genova Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino

Concorsi	Sedi
2 Matematica negli istituti medi inferiori. 9 — Matematica e fisica nei licei e istituti magistrali. A VI — Matematica nell'istituto tecnico industriale, commerciale e nell'istituto tecnico nautico. A VII — Matematica e fisica nell'istituto tecnico industriale, commerciale e per geometri. 2 Avv — Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene nelle scuole secondarie di avviamento professionale. 3 — Disegno negli istituti medi inferiori. 11 — Disegno nei licei scientifici ed istituti magistrali. 7-*a* — Lingua e letteratura francese negli istituti medi di secondo grado. A V *f* — Lingua e letteratura francese per cattedre di ruolo *A*. A IV *f* — Lingua e letteratura francese per cattedre di ruolo *B*. 7-*b* — Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di secondo grado. A V *i* — Lingua e letteratura inglese per cattedre di ruolo *A*. A IV *i* — Lingua e letteratura inglese per cattedre di ruolo *B*.	Cagliari Firenze Milano Napoli Palermo Roma

Le prove scritte e grafiche dei concorsi-esami di Stato non contemplati nel precedente comma, avranno luogo soltanto nella sede di Roma.

Qualora il candidato, nella sua domanda di ammissione, non abbia indicato la sede nella quale intende sostenere le prove scritte o grafiche, sarà assegnato d'ufficio ad una delle sedi in cui le prove stesse si svolgeranno.

§ 12.

Norme per la procedura dei concorsi.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli e per esami.

L'abilitazione si consegue esclusivamente per esame.

Le prove di esame possono essere scritte, grafiche, pratiche ed orali.

Le prove orali comprendono due esperimenti, da svolgersi secondo le norme stabilite dalla Commissione esaminatrice in modo uniforme per tutti i candidati e da giudicarsi complessivamente. Il primo esperimento consiste in un colloquio entro i limiti del programma. Il secondo esperimento consiste in una lezione, contenuta anche essa nei limiti del programma, che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

Il numero, la specie e le modalità generali e particolari delle prove di esame, per le singole classi di concorso, sono stabiliti dai regi decreti 27 ottobre 1932, n. 1489, 20 luglio 1934, n. 1186, 22 dicembre 1941, n. 1518 e dai decreti Ministeriali 8 maggio 1933, 12 febbraio 1934 e 16 febbraio 1935 che approvano i programmi vigenti per i concorsi e per le abilitazioni.

Le prove dei concorso-esame di Stato di italiano, latino, storia e geografia negli istituti medi inferiori (concorso risultante dalla fusione avvenuta tra le classi 1 e B-I, prima esistenti, e dichiarati corrispondenti, a norma della tabella VI allegata al presente bando), vertono sui programmi approvati con regio decreto 27 ottobre 1932, n. 1489. Quelle dei concorsi-esami di Stato di matematica e disegno negli istituti medi inferiori vertono sui programmi approvati con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1186.

Quando fra i concorrenti vi siano ciechi o mutilati di guerra che si trovino nella impossibilità di eseguire qualche prova con le modalità stabilite, è data facoltà alla Commissione di adottare per essi, in relazione alla natura della minorazione, modalità diverse, sempre che la prova possa offrire sufficienti elementi di giudizio.

I candidati che si trovino in tali condizioni debbono espressamente dichiararlo nella domanda di ammissione; debbono, inoltre, inviare un'istanza specifica dieci giorni prima dell'inizio delle prove e presentarsi nel giorno antecedente a ciascuna delle prove stesse all'Ufficio concorsi del Ministero o al Provveditorato agli studi della sede ove devono sostenere la prova scritta o grafica.

Con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sul bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II, saranno indicati i giorni nei quali cominceranno le prove orali per i concorsi e per gli esami di abilitazione che comprendono le sole prove orali.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche e quelli dei concorsi e degli esami di abilitazione che comprendono solamente prove orali e pratiche o soltanto prove orali saranno chiamati a gruppi con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente o mediante comunicazione sul bollettino ufficiale, parte II.

Nella partecipazione di ammissione alle prove orali è data comunicazione del voto riportato nelle prove scritte o grafiche.

Ogni giorno, alla chiusura delle operazioni relative alle prove orali o pratiche, la Commissione comunica

ai candidati, che in quel giorno hanno sostenuto le prove medesime, la votazione conseguita.

Prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, i candidati devono dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione esaminatrice o di vigilanza o la carta di identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale, o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia munita della loro firma autenticata dalla autorità comunale di residenza o da un notaio. La firma dell'autorità comunale dovrà essere autenticata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

§ 13.

Criteri di preferenza nei casi di parità di merito.

Nella formazione delle graduatorie di merito, nei casi di parità di punteggio, i candidati saranno collocati secondo l'ordine di preferenza, di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, e alla legge 15 luglio 1950, n. 539 e cioè:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra;
3) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
10) i figli degli invalidi di guerra;
11) i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio:
13) le madri, le vedove non rimaritate, e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
14) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948,
15) le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano maggiore anzianità di servizio alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione;
18) coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

In via subordinata, nelle categorie indicate nei numeri da 1) a 16) e nei numeri 18) e 19) hanno la precedenza coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dall'età.

§ 14.

Graduatorie.

Ogni Commissione dispone complessivamente di 100 punti, dei quali 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli, nonchè di 15 punti supplementari per i titoli di cui al n. 4 dell'unita tabella I. Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100.

Quando si tratta di semplice esame di abilitazione, la Commissione dispone solo dei 75 punti riservati alle prove di esame.

Per ogni concorso-esame di Stato, saranno compilate le seguenti graduatorie:

1) vincitori;
2) ex combattenti;
3) suppletiva;
4) abilitati.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende per ordine di merito (determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente entro l'anzidetto limite massimo di 100 punti), e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno 7/10 dei punti assegnati alla prova scritta o grafica ed orale con non meno di 6/10 per ognuna di esse, e che abbiano conseguito almeno 70/100 nella votazione complessiva.

Nei concorsi a posti di direttore con insegnamento di materie tecniche nelle scuole secondarie di avviamento professionale saranno compilate due separate graduatorie dei vincitori: nella prima saranno compresi per ordine di merito coloro che già appartengono a ruoli di gruppo *A* del personale dipendente dallo Stato o da Enti locali, compresi nell'allegato VIII del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, nonchè coloro che fanno parte del personale tecnico superiore delle cattedre ambulanti di agricoltura. Nell'altra graduatoria saranno compresi, in ordine di merito, gli estranei ai ruoli predetti. Non si procede alla formazione di questa seconda graduatoria quando il numero dei vincitori compresi nella prima sia uguale al numero dei posti messi a concorso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori di ciascun concorso sarà riservato, a norma dell'art. 9 della legge 7 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, il numero dei posti stabilito a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per servizio, che abbiano conseguito, nei modi prescritti, una votazione complessiva di 70/100. Per la determinazione di tale aliquota, sarà tenuto conto degli invalidi che nella graduatoria fossero già compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Alla graduatoria dei vincitori segue, agli effetti della nomina in ruolo, la graduatoria di tutti gli altri concorrenti che, avendo riportato almeno 7/10 dei punti assegnati alle prove con non meno di 6/10 per ognuna di esse, conseguano nella votazione complessiva almeno 70/100, e abbiano comprovato di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 30 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e successive modificazioni ed estensioni, e cioè siano ex combattenti, oppure reduci dalla prigionia o dalla deportazione, oppure vedove di militari o assimilati morti in reparti combattenti o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti combattenti, e candidate assimilate, oppure orfani di guerra ed assimilati, oppure profughi.

Dopo la graduatoria dei vincitori e la seconda eventuale degli ex combattenti, la Commissione formerà una graduatoria suppletiva, designando, a norma dei regi decreti 18 luglio 1932, n. 1045 e 14 marzo 1938, n. 829, e in numero non superiore ad un quarto di quello dei vincitori, per ordine di merito, gli altri con-

correnti che abbiano riportato almeno 7/10 dei punti assegnati alle prove, con non meno di 6/10 per ognuna di esse, ed abbiano conseguito una votazione complessiva di almeno 70/100.

I concorrenti compresi nella graduatoria suppletiva potranno essere nominati, a norma del regio decreto 14 marzo 1938, n. 829, entro novanta giorni dalla data del decreto che approva le graduatorie, qualora, per rinuncia dei vincitori o per altra causa, si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso, e qualora gli ex combattenti compresi nella graduatoria relativa possano essere sistemati in altri posti disponibili.

Nella graduatoria degli abilitati la Commissione comprende tutti e soltanto i concorrenti che siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b*) indicati nelle annesse tabelle e che abbiano riportato per ognuna delle prove di esame, un voto non inferiore a 6/10. Nella predetta graduatoria sono compresi anche i concorrenti che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori e che siano stati ammessi al concorso in base ad uno dei titoli di categoria *b*).

Nei semplici esami di abilitazione sarà formata la sola graduatoria degli abilitati, nella quale saranno compresi tutti i candidati che abbiano riportato, per ognuna delle prove di esame, un voto non inferiore a 6/10.

§ 15.

Rilascio dei diplomi e dei certificati di abilitazione all'insegnamento medio.

I candidati compresi nella graduatoria degli abilitati, per ottenere il relativo diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, di cui alla colonna quinta delle tabelle annesse al presente bando, debbono farne domanda su carta legale da L. 32 al Ministero della pubblica istruzione Ufficio concorsi scuole medie, allegandovi una marca da bollo per tassa fissa da L. 32. Nella domanda dovrà essere chiaramente indicato: il nome, il cognome, la paternità, il luogo e la data di nascita, il concorso o l'esame nel quale conseguirono l'abilitazione. Coloro che sono provvisti di laurea o diploma conseguiti presso le Università o presso gli istituti superiori debbono, inoltre, a norma dell'art. 54 del regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, allegare alla domanda per il rilascio dei diplomi la ricevuta della tassa per le opere universitarie, versata alla Università o all'istituto presso il quale conseguirono il titolo di studio, con l'indicazione esatta dell'abilitazione, per la quale la domanda stessa viene prodotta.

I candidati che hanno conseguito l'idoneità e l'abilitazione agli effetti della legge 19 gennaio 1942, n. 86, concernente disposizioni particolari per le scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche, potranno ottenere il diploma o il certificato attenendosi alle istruzioni di cui sopra.

§ 16.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tengono luogo i regolamenti approvati con i regi decreti 9 dicembre 1926, n. 2480, 5 luglio 1934, n. 1185, 27 gennaio 1933, n. 153, e successive modificazioni.

I provveditori agli studi e i presidi degli istituti di istruzione media daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 maggio 1953

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1953
Registro n. 23 *Pubblica istruzione, foglio n.* 164. — D'ELIA

I - Tabella di valutazione dei titoli nei concorsi a cattedre negli istituti medi di istruzione (allegato alla legge 2 agosto 1952, n. 1132).

1. *Titolo di studio* (*laurea o diploma*), in base al quale si è ammessi al concorso, compresi i titoli di per se stessi abilitanti, valutabili anche ai fini del punteggio, relativo al titolo di abilitazione a norma della lettera *c*) del n. 2 della presente tabella, fino al massimo di — punti 5

Nei limiti dei 5 punti, al titolo di studio vengono attribuiti:

punti 5 se conseguito con la votazione di 110 e lode;

punti 4,50 se conseguito con la votazione di 110;

punti 4 se conseguito con una votazione da 105 e 109;

punti 3 se conseguito con una votazione da 99 a 104;

punti 2 se conseguito con una votazione da 88 a 98.

Lauree e diplomi diversamente classificati debbono essere riportati a 110.

2. *Titoli di cultura,* fino al massimo di — » 10

a) idoneità conseguita in precedenti esami per la cattedra messa a concorso o per cattedre corrispondenti, secondo le disposizioni che regolano i passaggi di cattedre, da un minimo di punti 3, fino al massimo di — » 7

Per « idonei » si intendono quei concorrenti che, in precedenti concorsi per esami ai fini della cattedra, riportarono la votazione minima richiesta per essere dichiarati vincitori, ma che non furono compresi nella relativa graduatoria per insufficienza di posti messi a concorso.

Tale votazione è di 70/100, tranne che per i concorsi indetti in applicazione del decreto legislativo 21 aprile 1947, numero 373, per i quali la votazione medesima è ridotta a 60/100.

b) altre idoneità conseguite per esami previste dalla precedente lettera *a*) o relative ad altre classi di concorso, con riferimento alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso, fino al massimo di — » 3

c) abilitazione o titoli aventi pieno valore di abilitazione per la cattedra messa a concorso, fino al massimo di — » 5

d) abilitazioni o titoli aventi pieno valore di abilitazione per altre classi di concorso, esclusi quelli relativi ad insegnamenti dello stesso grado o di grado inferiore per i quali abbia pieno valore di abilitazione uno dei titoli già valutati a nor-

ma del n. 2 della presente tabella, in relazione alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso, fino al massimo di punti 2

e) libere docenze (*a*), in relazione alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso, fino al massimo di » 6

f) titoli finali di studio (a) rilasciati dalle scuole, dai corsi di perfezionamento o specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università, fino al massimo di » 2

g) altri titoli di studio (lauree o diplomi) (a) di grado pari o superiore a quello di cui al n. 1 della presente tabella, purchè conseguiti con votazione non inferiore a 99/110, fino al massimo di » 2

h) pubblicazioni, produzioni artistiche, brevetti, ecc., attinenti alla materia d'insegnamento della cattedra messa a concorso, fino al massimo di » 3

Per i candidati liberi docenti si tiene conto delle pubblicazioni edite posteriormente al conseguimento della libera docenza.

i) altri titoli non precedentemente previsti, fino al massimo di . » 2

3. *Titoli didattici* (b), fino al massimo di » 10

A) Per i seguenti servizi od insegnamenti, fino al massimo di » 7

a) insegnamento di ruolo o non di ruolo negli istituti secondari statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

E' valutabile l'effettivo insegnamento prestato per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali. La medesima valutazione è attribuita se l'insegnamento di un intero corso comporta meno di 6 ore settimanali. Determinato il punteggio da attribuire all'insegnamento prestato in cattedra della classe messa a concorso, la Commissione stabilirà i coefficienti da attribuire agli insegnamenti prestati in altre cattedre.

b) incarico di insegnamento universitario.

c) servizio prestato come aiuto o assistente universitario di ruolo o come assistente straordinario o incaricato con retribuzione a carico della Università.

d) servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente nei convitti nazionali, da valutarsi in misura non superiore al minimo fissato dalla Commissione per l'insegnamento prestato in cattedre diverse da quella messa a concorso.

B) Per l'insegnamento di ruolo o non di ruolo prestato, dopo il compimento del 22° anno di età, nelle scuole elementari dello Stato o in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi, fino al massimo di punti 3,50

(*a*) Qualunque sia il numero dei titoli. (*b*) Per insegnamenti o servizi prestati nell'ultimo decennio, per uno stesso anno scolastico non è valutabile più di un insegnamento o di un servizio.

C) Per il servizio prestato, dopo il compimento del 22° anno di età, nella scuola popolare per tutta la durata dei corsi previsti dalla lettera *c*) dell'art. 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, fino al massimo di punti 3

D) Per qualifiche di « ottimo », « valente » e « buono » riportate nell'ultimo triennio d'insegnamento in istituti medi statali o pareggiati per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali e indipendentemente dal tipo di cattedra nella quale l'insegnamento sia stato impartito, fino al massimo di . . » 3

per ogni qualifica di « cottimo)» . . » 1
per ogni qualifica di « valente » . . » 0,50
per ogni qualifica di « buono » » 0,25

Gli anni di insegnamento prestati con qualifica inferiore a « sufficiente » non sono computati agli effetti del punteggio dei titoli didattici di cui alle lettere A) e B).

4. *Titoli supplementari*, fino al massimo di » 15

a) servizio prestato in reparti militari o in formazioni partigiane (c) partecipanti ad operazioni di guerra:

per ogni anno . . . . . » 1
per frazione di anno » 0,50

b) croce al merito di guerra, qualunque sia il numero, quando trattasi di distinzioni avute per una stessa guerra . » 1

c) croce di guerra al valore militare » 2
d) avanzamento per merito di guerra » 2
e) medaglia di bronzo al valor militare » 3
f) medaglia d'argento al valor militare » 5
g) promozione per merito di guerra » 5
h) medaglia d'oro al valor militare oppure Ordine militare d'Italia . . . . » 10
i) ferita in combattimento . . . . » 2
l) certificato di patriota . . » 0,50

m) servizio di infermiera presso enti delle Forze armate partecipanti ad operazioni di guerra:

per ogni anno . . . . . . » 1
per frazione di anno » 0,50

n) pena detentiva per attività antifascista e confino di polizia per la stessa attività:

per ogni anno di pena scontata . . » 1
per frazione di anno » 0,50

I punti di cui sopra sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo di 15 punti.

Delle eventuali eccedenze sarà tenuto conto in caso di parità di merito, dando la precedenza a chi raggiunge un maggior numero di punti oltre i 15 prescritti. In questo caso i decorati di medaglia d'oro al valor militare o dell'Ordine militare d'Italia hanno la precedenza qualunque sia la eventuale eccedenza di punti riportata dagli altri oltre i 15 prescritti.

(c) Il servizio prestato nelle formazioni partigiane è comprovato dal certificato rilasciato dalle Commissioni di riconoscimento.

II. — Tabella dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli Istituti medi inferiori, dei titoli di ammissione e dei diplomi di abilitazione

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
1	2	3	4	5	6
1. Italiano, latino, storia e geografia	*Istituti medi inferiori* Lingua italiana e latina, storia e geografia	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) o d'italiano, latino, storia e geografia o di lettere, o diploma di abilitazione di italiano, latino, storia e geografia rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 entro il 31 dicembre 1925 *c*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere classiche, o d'italiano, storia e geografia, o d'italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia o di lettere italiane o di storia e geografia o di lettere italiane storia e geografia *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna *c*) Laurea in filosofia *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna *e*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero *f*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile *g*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia	Diploma di italiano, latino, storia, geografia	Lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia in qualunque scuola media di 1° grado
2. Matematica	*Istituti medi inferiori* Matematica	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185	*a*) Laurea in matematica conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *e*) della precedente colonna o laurea in fisica, o in scienze fisiche e matematiche, o in ingegneria o in discipline nautiche	Diploma di primo grado in matematica	Matematica in tutte le scuole medie di primo grado

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso — Categoria *a*)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso — Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
		b) Diploma di abilitazione di matematica (anche di 1° grado) o di scienze, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 *c*) Diploma di abilitazione di matematica e scienze rilasciato in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *d*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 *e*) Laurea in matematica conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *f*) Idoneità in concorsi a cattedre di matematica o di matematica e fisica negli istituti industriali e commerciali o di matematica e disegno geometrico negli istituti nautici, congiunta a laurea	*b*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (regio decreto 25 novembre 1920, n. 1736) *c*) Laurea in ingegneria chimica, o in ingegneria aeronautica o in chimica industriale, o in scienze matematiche, o in matematica e fisica, o in scienze naturali o scienze biologiche o in scienze geologiche		
8. Disegno	*Istituti medi inferiori* Disegno	*a*) Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Diploma di architetto civile, o laurea delle scuole superiori di architettura o delle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione o dei politecnici conseguiti entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'articolo 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925	*a*) Diploma di maturità propria del liceo artistico, licenza da istituto d'arte; licenza da liceo femminile (art. 68 regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123) *b*) Diploma di architetto civile, o laurea delle scuole superiori di architettura o delle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici (se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna) *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi	Diploma di disegno	Disegno in tutte le scuole ed istituti di istruzione media (fatta eccezione delle scuole professionali femminili, delle scuole di magistero professionale per la donna e delle scuole ed istituti tecnici industriali)

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
1	2	3	4	5	6
		c) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924 *d*) Diploma di abilitazione della scuola superiore di ornato presso il Politecnico di Torino rilasciato sino a tutto l'anno 1923 *e*) Patente di abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole già dipendenti dal Ministero dell'agricoltura, industria e commercio e dal Ministero dell'economia nazionale conseguita in base al regolamento 9 marzo 1905 e successive modificazioni *f*) Idoneità in concorso a cattedre di disegno equiparate, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente	*d*) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925, agli alunni iscritti negli anni precedenti all'antica scuola superiore di ornato presso il Politecnico di Torino *e*) Diploma di licenza dal corso medio o dai corsi speciali, rilasciato dalle accademie o istituti di Belle Arti sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924		

III. — **Tabella delle classi dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, dei titoli di ammissione e dei diplomi di abilitazione**

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
1. cl. - Italiano, latino, greco, storia, geografia	*Ginnasio*: Lingua italiana, latina e greca storia e geografia	*a*) Diploma di abilitazione di lettere rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480 o 21 marzo 1935, n. 359 *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925	*a*) Diploma di abilitazione di lettere classiche rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359 *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna *c*) Laurea in filosofia	Diploma di lettere	Lingua e letteratura italiana, latina e greca, storia e geografia in qualunque scuola media
2 cl. - Lettere classiche	*Liceo*: Lettere greche e latine	*a*) Diploma di abilitazione di lettere o di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o 21 marzo 1935, n. 359 *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925	*a*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna *b*) Laurea in filosofia	Diploma di lettere classiche	Lingua e letteratura greca e latina in qualunque scuola media
3 cl. - Lettere italiane e storia	*Istituto magistrale*: Lingua e lettere italiane e storia	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359 o al regolamento 5 luglio 1934 n. 1185), di lettere, o di italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia o di lettere italiane, storia e geografia *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185), d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere italiane o di storia e geografia, o di lettere classiche *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera *b*) della precedente colonna *c*) Laurea in filosofia	D'ploma di lettere italiane e storia	Lingua e letteratura italiana e storia, in qualunque scuola media

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
		c) Diploma di materie letterarie degli Istituti superiori di magistero femminile, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925	*d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero *e*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia o geografia o di materie letterarie (che non abbiano pieno valore di abilitazione) o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile *f*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciate dalle Facoltà di magistero in base ai regi decreti 7 maggio 1936, n. 882, e 30 settembre 1938, n. 1652		
4. Lettere italiane e latine e storia	*Liceo*: Lettere italiane e latine *Liceo scientifico*: Lettere italiane e latine *Istituto magistrale*: Lingua e lettere latine e storia	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359) di lettere, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185) d'italiano, storia e geografia o d'italiano, latino, storia e geografia o di lettere classiche o di italiano (lettere italiane) e storia o di lettere italiane o di storia e geografia *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b*) della precedente colonna *c*) Laurea in filosofia *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero *e*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata in base ai regi decreti 7 maggio 1936, n. 882 e 30 settembre 1938, n. 1652	Diploma di lettere italiane latine e storia	Lingua e letteratura italiana e storia, in qualunque scuola media

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
1	2	3	4	5	6
5. Filosofia e storia	*Liceo*: Filosofia, storia ed economia politica *Liceo scientifico*: Storia, filosofia ed economia politica *Istituto magistrale*: Filosofia e pedagogia	*a*) Diploma di abilitazione di filosofia e storia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359), di lettere o di lettere classiche *b*) Laurea in filosofia, o in lettere, o in giurisprudenza o in scienze politiche, o in scienze politico-amministrative *c*) Diploma di filosofia e pedagogia o di italiano, latino, storia e geografia, degli istituti superiori di magistero *d*) Diploma di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile *e*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata in base ai regi decreti 7 maggio 1936, n. 882 e 30 settembre 1938, n. 1652	Diploma di filosofia e storia	Filosofia, pedagogia e storia in qualunque scuola media; economia politica nei licei e nei licei scientifici
7. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) negli istituti medi di 2° grado	*Liceo scientifico*: Lingua e letteratura straniera	*a*) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguita in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 *b*) Diploma di abilitazione di secondo grado per la lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359 *c*) Diploma conseguito nei corsi post-universitari (regio decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso	*a*) Diploma di abilitazione per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 *b*) Diploma di abilitazione di 2° grado per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regio decreto 21 aprile 1935, n. 359, nei corsi post-universitari (regio decreto 18 novembre 1919, n. 2598) o nell'antica sezione di lingue moderne dell'Accademia scien-	Diploma di 2° grado nella lingua straniera messa a concorso	Lingua e letteratura straniera indicata nel diploma per tutte le scuole medie

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)*	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
		d) Diploma di secondo grado, per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925 nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne dell'Accademia scientifico-letteraria di Milano e alle alunne degli Istituti superiori di magistero femminile *e)* Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato prima del 2 febbraio 1924 agli allievi iscritti all'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia	tifico-letteraria di Milano, o negli Istituti superiori di magistero femminile *c)* Diploma di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni della antica sezione di lingue moderne della Accademia scientifico-letteraria di Milano *d)* Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal 2 febbraio 1924 in poi agli allievi iscritti all'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia *e)* Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero *f)* Diploma di grado superiore nella lingua straniera messa a concorso, rilasciato dall'istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603 *g)* Laurea in qualunque lingua straniera e diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso rilasciato agli allievi iscritti all'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia *h)* Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze politico-amministrative, o in scienze economico-politiche, o in scienze sociali e sindacali, o in scienze politiche economiche sociali, o in scienze politiche e sociali, o in scienze economico-sociali		

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
1	2	3	4	5	6
			o in scienze economiche, o in scienze sociali, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economico-marittime *i*) Laurea in scienze politiche coloniali rilasciata dall'Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (regi decreti 12 marzo 1908, numero 104, e 28 settembre 1911, n. 1109) *l*) Laurea in lingue e letterature straniere o in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalle facoltà di magistero in base ai regi decreti 7 maggio 1936, numero 882 e 30 settembre 1938, n. 1652 *m*) Laurea in lingue moderne rilasciata dall'istituto superiore di economia e commercio di Venezia in base al regio decreto 7 maggio 1936, n. 882 *n*) Laurea in lingue e letterature straniere rilasciata dall'istituto superiore di economia e commercio di Venezia in base al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 *o*) Laurea in lingue, letterature e istituzioni orientali o in lingue, letterature e istituzioni europee o in scienze coloniali rilasciate dall'Istituto superiore orientale di Napoli in base al riordinamento didattico disposto con il regio decreto 29 aprile 1937, n. 792 *p*) Laurea in economia e commercio		
9. Matematica **e fisica**	*Liceo:* Matematica e fisica *Liceo scientifico:* Matematica e fisica	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al regio decreto 31 marzo 1935, n. 359	*a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera *b*) della precedente colonna	Diploma di matematica e fisica	Matematica e fisica in qualunque scuola media

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
	Istituto magistrale: Matematica e fisica	*b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925	*c*) Laurea in matematica o in fisica, o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria), o in matematica applicata, o in fisica applicata, o in matematica e fisica applicata o in fisica e geofisica, o in ingegneria industriale meccanica, chimica ed elettrotecnica, o in ingegneria navale e meccanica, o in discipline nautiche o in ingegneria chimica o in ingegneria aeronautica, o in chimica industriale o in scienze matematiche, o in matematica e fisica *d*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (regio decreto 25 novembre 1920, n. 1736)		
10. Scienze naturali, chimica e geografia	*Liceo:* Scienze naturali, chimica e geografia *Liceo scientifico:* Scienze naturali, chimica e geografia *Istituto magistrale:* Scienze naturali, geografia ed igiene	*a*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 559 *b*) Diploma di abilitazione di scienze naturali e geografia generale ed economica rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185	*a*) Diploma di abilitazione di scienze o di chimica, o di chimica e merceologia o di geografia generale ed economica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Laurea in scienze o in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in scienze naturali e fisiche o in scienze naturali e chimiche, o in scienze naturali e geografia o in chimica tecnica, o in geografia, o in scienze naturali, o in scienze biologiche, o in scienze geologiche *c*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Università di Roma e	Diploma di scienze e chimica	Scienze naturali, chimica, geografia ed igiene in qualunque scuola media

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
			di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (regio decreto 25 novembre 1920, n. 1736) *d*) Laurea in scienze agrarie o in scienze forestali		
11. Disegno	*Liceo scientifico* Disegno *Istituto magistrale:* Disegno	*a*) Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359 *b*) Diploma di architetto civile, o laurea dalle scuole superiori di architettura, o dalle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici, se conseguiti entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 entro il 31 dicembre 1925 *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924 *d*) Diploma di abilitazione della scuola superiore d'ornato presso il Politecnico di Torino rilasciato sino a tutto l'anno 1923	*a*) Diploma di maturità propria del liceo artistico: licenza da istituto d'arte; licenza da liceo femminile *b*) Diploma o laurea di cui alla lettera *b*), della precedente colonna (se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso nella detta lettera previsto) *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi *d*) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni iscritti negli anni precedenti all'antica scuola superiore di ornato presso il Politecnico di Torino *e*) Diploma di licenza dal corso medio, o dai corsi speciali, rilasciato dalle accademie o istituti di Belle arti sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924	Diploma di disegno	Disegno in tutti gli istituti medi (fatta eccezione delle scuole professionali femminili)
12. Musica e canto	*Istituti magistrali:* Musica e canto	*a*) Diploma di abilitazione di musica e canto rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359.	*a*) Diploma di composizione o d'organo o di pianoforte o di violino o di strumentazione per banda rilasciato da un Conservatorio di musica o diploma superiore in canto (ramo didattico), o diploma di musica e canto parimenti rilasciato da un	Diploma di musica e canto	Musica e canto in qualunque scuola media

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)*	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
			Conservatorio di musica dopo un numero di anni di studio uguale a quello necessario per il conseguimento degli altri diplomi sopra menzionati		
13 Maestra giardiniera	*Istituto magistrale:* Maestra giardiniera	*a)* Diploma di maestra giardiniera per le scuole normali, rilasciato in base alle disposizioni vigenti anteriormente al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 *b)* Diploma di maestra giardiniera rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480	*a)* Diploma di abilitazione all'insegnamento elementare *b)* Diploma di perfezionamento conseguito dalle licenziate da scuole normali in base ai regi decreti 1° febbraio 1906, n. 30, 29 novembre 1906, n. 726, e al decreto-legge 5 novembre 1916, n. 1553	Diploma di maestra giardiniera	Maestra giardiniera negli istituti magistrali
14. Storia dell'arte	*Liceo classico:* Storia dell'arte	*a)* Diploma di abilitazione di storia dell'arte conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b)* Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925	*a)* Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 *b)* Laurea in filosofia *c)* Qualunque altra laurea speciale rilasciata dalla Facoltà di lettere e filosofia	Diploma di storia dell'arte	Storia dell'arte in qualunque scuola media

IV — Tabella delle classi dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli Istituti d'istruzione tecnica, dei titoli di ammissione e dei diplomi di abilitazione

TABELLA *A*) — *Classi di concorsi-esami di Stato comuni a due o più tipi di Scuola o di Istituto*

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
A I Italiano, storia e geografia	*Scuola tecnica:* Cultura generale (italiano, storia, geografia) *Scuola professionale femminile:* Cultura generale (italiano, storia, geografia)	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480), d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere, o diploma di italiano, storia e geografia rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *c*) Diploma di materie letterarie degli Istituti superiori di magistero femminile (regi decreti 9 ottobre 1919, n. 1968, e 25 novembre 1920, n. 1736) o di italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *d*) Idoneità in concorsi a cattedre di Scuole agrarie, industriali e commerciali e professionali femminili statali equiparate, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, ad una delle cattedre di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente *e*) Diploma di abilitazione di italiano, storia e geografia rilasciato in base al regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, congiunto	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480), di lettere classiche, o di italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna *c*) Laurea in filosofia *d*) Diploma di materie letterarie degli Istituti superiori di magistero femminile o d'italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di magistero, conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna *e*) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia, o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile *f*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli Istituti superiori di magistero *g*) Diploma ministeriale di abilitazione all'insegnamento medio letterario conseguito prima del 1° gennaio 1906 *h*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalle Facoltà di Magistero in base ai regi decreti 7 maggio 1936, n. 882 e 30 settembre 1938, n. 1652	Diploma di italiano, storia e geografia	Lingua e letteratura italiana, storia e geografia nelle scuole tecniche, nelle scuole professionali femminili e nelle scuole secondarie di avviamento professionale

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)*	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
		ad una delle lauree o diplomi rilasciati da Università o da Istituti Superiori che siano però compresi fra i titoli di studio di categoria *b)*			
A II. Lettere italiane e storia	*Istituto tecnico agrario, industriale, commerciale e per geometri:* Lettere italiane e storia	*a)* Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 o al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185), di lettere o di italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latino) e storia, o di lettere italiane, storia e geografia *b)* Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *c)* Idoneità in concorso a cattedre di Scuole agrarie medie, di Scuole minerarie di Istituti industriali, commerciali e nautici equiparate, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomidi studio di cui alla colonna seguente	*a)* Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, storia e geografia, o d italiano, latino, storia e geografia, o di lettere classiche, o diploma d'italiano, storia e geografia o di italiano, latino, storia e geografia, rilasciati in base al regio decreto 5 luglio 1934, numero 1185 *b)* Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, o in materie letterarie *c)* Laurea in filosofia o in pedagogia *d)* Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero *e)* Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie (che non abbiano già pieno valore di abilitazione) o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile	Diploma di lettere italiane e storia	Lingua e letteratura italiana e storia in qualunque scuola media
A III. Lettere italiane	*Istituto tecnico nautico e commerciale.* Lettere italiane	*a)* Diploma di abilitazione rilasciato, in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, di lettere o di italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) storia *b)* Diploma di abilitazione di lettere italiane o di lettere italiane e storia, rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185	*a)* Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di italiano, storia e geografia *b)* Diploma di abilitazione di italiano, storia e geografia o di italiano, latino, storia e geografia, rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185	Diploma di lettere italiane	Lettere italiane in qualunque scuola

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)*	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
		c) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *d)* Idoneità in concorso a cattedre di lettere italiane negli istituti nautici, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente	*c)* Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 o laurea in materie letterarie *d)* Laurea in filosofia o in pedagogia *e)* Diploma di italiano, latino, storia e geografia, o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero *f)* Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia, o di materie letterarie (che non abbiano già pieno valore di abilitazione) o di pedagogia e morale degli Istituti superiori di magistero femminile		
A IV Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) per cattedre di ruolo *B*	*Scuola tecnica commerciale:* Lingua straniera	*a)* Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b)* Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado conseguito nei corsi post-universitari (regio decreto 18 dicembre 1919, numero 2598) per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso *c)* Diploma di primo o di secondo grado per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alun-	*a)* Diploma di abilitazione in una lingua straniera diversa da quella messa a concorso, conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b)* Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado oppure diploma conseguito nei corsi post-universitari (regio decreto 18 dicembre 1919, n. 2598), o nell'antica sezione di lingue moderne della Accademia scientifico-letteraria di Milano o negli istituti superiori di magistero femminile per l'insegnamento di una lingua straniera diversa da quella messa a concorso *c)* Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della	Diploma di 1° grado nella lingua straniera messa a concorso	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma nelle scuole tecniche, nelle scuole professionali femminili, nelle scuole secondarie d'avviamento professionale e in tutte le scuole medie di 1° grado

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
1	2	3	4	5	6
		ne degli Istituti superiori di magistero femminile. *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso l'Istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia prima del 2 febbraio 1924 *e*) Idoneità in concorso a cattedre di lingua francese, tedesca od inglese (a seconda della cattedra messa a concorso) in Scuole commerciali o di tirocinio femminili o professionali femminili, o in Istituti industriali, commerciali o nautici, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente	Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso l'Istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi *e*) Diploma di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero *f*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalla Facoltà di magistero in base ai regi decreti 7 maggio 1936, n. 882 e 30 settembre 1938, n. 1652 *g*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero *h*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile *i*) Diploma per la lingua straniera diversa da quella messa a concorso o laurea per qualunque lingua straniera conseguita presso l'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia *l*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dall'Istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col regio decreto 15 agosto 1925, n. 1603 *m*) Laurea in lettere o filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economiche marittime, o in economia e commercio, o in scienze coloniali		

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
			n) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dall'Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (regi decreti 12 marzo 1908, numero 104 e 28 settembre 1911, n. 1109) *o*) Laurea in lingue e letterature straniere rilasciata dalle facoltà di magistero *p*) Laurea in lingue moderne rilasciata dallo Istituto superiore di economia e commercio di Venezia *q*) Laurea in lingue e letterature straniere rilasciata dall'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia *r*) Laurea in lingue, letterature e istituzioni orientali o in lingue, letterature e istituzioni europee, rilasciata dall'Istituto superiore orientale di Napoli		
A V. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) per cattedre di ruolo *A*	*Istituto tecnico industriale, commerciale e nautico:* Lingua straniera	*a*) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 *b*) Diploma di abilitazione di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Diploma conseguito nei corsi post-universitari (regio decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso	*a*) Diploma di abilitazione per lingua straniera diversa da quella messa a concorso, conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 *b*) Diploma di abilitazione di 2° grado per lingua straniera diversa da quella messa a concorso, conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o nei corsi post-universitari (regio decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) o nell'antica sezione di lingue moderne dell'Accademia scientifico-letteraria di Milano, o negli Istituti superiori di magistero femminile	Diploma di 2° grado nella lingua straniera messa a concorso	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, per tutte le scuole medie e per le scuole secondarie di avviamento professionale

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
		d) Diploma di 2° grado, per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile	*c*) Diploma di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto alla lettera *d*) della precedente colonna) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne dell'Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli istituti superiori di Magistero femminile		
		e) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato prima del 2 febbraio 1924 agli allievi iscritti all'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia	*d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso, rilasciato dal 2 febbraio 1924 in poi agli allievi inscritti all'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia		
		f) Idoneità in concorso a cattedre di francese, inglese o tedesco (a seconda della cattedra messa a concorso) negli istituti commerciali industriali e nautici, congiunta a laurea o a uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente	*e*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di Magistero		
			f) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli Istituti superiori di Magistero		
			g) Diploma di grado superiore nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dall'Istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603		
			h) Laurea per qualunque lingua straniera o diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso rilasciato agli allievi inscritti all'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia		
			i) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economico-marittime, o in economia e commercio o in scienze coloniali		
			l) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dall'Istituto superiore di studi		

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
			commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (regi decreti 12 marzo 1908 e 28 settembre 1911, n. 1109) *m*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalle facoltà di magistero *n*) Laurea in lingue e letterature straniere rilasciata dalla Facoltà di magistero *o*) Laurea in lingue moderne, rilasciata dall'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia *p*) Laurea in lingue e letterature straniere rilasciata dall'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia *q*) Laurea in lingue, letterature e istituzioni orientali, o in lingue, letterature e istituzioni europee rilasciata dall'Istituto superiore orientale di Napoli		
A - VI. Matematica	*Istituto tecnico industriale:* Matematica *Istituto tecnico nautico:* Matematica e disegno geometrico *Istituto tecnico commerciale:* Matematica	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di matematica (secondo grado) o di matematica e fisica, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in matematica o in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'articolo 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *d*) Idoneità in concorso a cattedre di matematica o di matematica e fisica in Istituti industriali o commerciali o di matematica e disegno geometrico in Istituti nautici, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente	*a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 *b*) Diploma di abilitazione di fisica rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in matematica o in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'articolo 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo il 31 dicembre 1925 o in scienze matematiche o in matematica e fisica *d*) Laurea in fisica o in ingegneria o in discipline nautiche	Diploma di 2° grado di matematica	Matematica negli istituti tecnici industriali Matematica e disegno geometrico negli istituti tecnici nautici

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
A VII. Matematica e fisica	*Istituto tecnico industriale, commerciale e per geometri* Matematica e fisica	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1925, n. 2480 o al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *c*) Idoneità in concorso a cattedre di matematica o in concorso a cattedre di fisica o di matematica e fisica, o di fisica ed elementi di chimica negli istituti industriali, commerciali e nautici, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente	*a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna *c*) Laurea in matematica o in fisica o in ingegneria o in discipline nautiche *d*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle università di Roma e di Napoli o dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero (regio decreto 25 novembre 1920, n. 1736) *e*) Laurea in scienze matematiche o in matematica e fisica *f*) Laurea in scienze geologiche	Diploma di matematica e fisica	Matematica e fisica in qualunque scuola media
A VIII. Chimica e merceologia	*Istituto tecnico industriale e per geometri:* Chimica *Istituto tecnico commerciale* Chimica e merceologia Chimica, merceologia generale, mineralogia, tecnica ed esercitazioni	*a*) Diploma di abilitazione di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di chimica e merceologia rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *d*) Idoneità in concorsi a cattedre di chimica nelle scuole agrarie medie, nelle scuole medie minerarie e negli istituti industriali, e di scienze e merceologia negli istituti commerciali, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente	*a*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di scienze, geografia, chimica e merceologia, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna *d*) Laurea in chimica tecnica o in ingegneria chimica	Diploma di chimica e merceologia	Chimica e merceologia in qualunque scuola media

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)*	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
A. IX. Scienze e merceologia	*Scuola tecnica commerciale:* Scienze naturali e fisica, merceologia *Scuola professionale femminile:* Scienze naturali e merceologia	*a)* Idoneità conseguita in un concorso a cattedre di scienze e merceologia in scuola o in istituto commerciale o in scuola professionale femminile, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente *b)* Diploma di abilitazione di scienze, e chimica rilasciato in base al regio decreto 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926 n. 2480 *c)* Diploma di abilitazione in scienze e merceologia conseguito in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *d)* Diploma di abilitazione di matematica scienze fisiche e naturali, igiene e merceologia rilasciato in base al regolamento 27 gennaio 1933, n. 153 *e)* Diploma di abilitazione in scienze, geografia, chimica e merceologia rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185	*a)* Diploma di abilitazione di scienze o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926 n. 2480 *b)* Laurea in chimica, o in chimica e farmacia o in chimica industriale, o in scienze naturali, o in scienze naturali e fisiche o in fisica, o in chimica tecnica o in ingegneria chimica o in scienze biologiche o in scienze geologiche *c)* Laurea in scienze agrarie o in scienze forestali *d)* Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (regio decreto 25 novembre 1920, n. 1737)	Diploma di scienze e merceologia	Scienze naturali e merceologia nelle scuole tecniche commerciali e nelle scuole professionali femminili
A X. Disegno	*Istituto tecnico per geometri:* Disegno e disegno architettonico ed ornamentale	*a)* Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o ai regolamenti 4 settembre 1924, n. 1533 o 9 dicembre 1926, n. 2480 o 5 luglio 1934, n. 1185. *b)* Diploma di architetto civile, o laurea delle scuole superiori di architettura a o delle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione o dei politecnici conseguiti entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio cecreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c)* Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1929. *d)* Diploma di abilitazione della scuola superiore di ornato presso il politecnico di Torino, rilasciato sino a tutto l'anno 1923.	*a)* Diploma di maturità propria del liceo artistico, licenza da istituto d'arte; licenza da liceo femminile (art. 68 regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123) *b)* Diploma di architetto civile, o laurea delle scuole superiori di architettura o delle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici, (se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924) salvo il caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 *c)* Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi	Diploma di disegno	Disegno in tutte le scuole ed istituti di istruzione media (fatta eccezione delle scuole professionali femminili, delle scuole di magistero professionale per la donna e delle scuole ed istituti tecnici industriali)

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
1	2	3	4	5	6
		e) Patente di abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole già dipendenti dal Ministero di agricoltura industria e commercio e dal Ministero dell'economia Nazionale conseguita in base al regolamento 9 marzo 1905 e successive modificazioni. *f*) Idoneità in concorso a cattedre di disegno equiparate, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente.	*d*) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1921 e 1925 agli alunni inscritti negli anni precedenti all'antica scuola superiore di ornato presso il Politecnico di Torino *e*) Diploma di licenza dal corso medio o dai corsi speciali, rilasciato dalle accademie o istituti di Belle arti sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924		
A XI. Costruzioni e disegno di costruzioni	*Istituto tecnico industriale:* Costruzioni edili stradali e idrauliche, disegno di costruzioni *Istituto tecnico per geometri:* Costruzioni e disegno di costruzioni	*a*) Diploma di abilitazione di costruzioni e topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di costruzioni e di disegno di costruzioni, o di tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in ingegneria o in architettura conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 entro il 31 dicembre 1925 *d*) Idoneità in concorso a cattedre di istituti industriali equiparate, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla prima cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta alla laurea di cui alla colonna seguente	*a*) Laurea in ingegneria o in architettura conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna	Diploma di costruzioni e disegno di costruzioni	Costruzioni e disegno di costruzioni negli istituti tecnici industriali e per geometri Resistenza dei materiali negli istituti tecnici industriali Geometria descrittiva e disegno relativo negli istituti tecnici industriali per minerari

TABELLA *B*) Scuola tecnica agraria

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
B - I. Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie	*Scuola tecnica a indirizzo agrario:* Elementi di fisica scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica, industrie agrarie. Elementi di fisica scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica e industrie agrarie, caseificio	*a*) Diploma di abilitazione di scienze fisiche e naturali e industrie agrarie rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924	*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi *b*) Laurea in fisica o in scienze o in scienze naturali e fisiche o in scienze forestali o in scienze naturali o in scienze biologiche	Diploma di scienze fisiche e naturali e industrie agrarie	Elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica e industrie agrarie nelle scuole tecniche a indirizzo agrario
B - II. Agraria, computisteria rurale, legislazione rurale agrimensura	*Scuola tecnica a indirizzo agrario:* Agraria ed economia rurale, computisteria rurale, legislazione rurale agrimensura e disegno relativo	*a*) Diploma di abilitazione di agraria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di agraria, computisteria rurale, legislazione rurale, agrimensura, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Diploma di abilitazione di agricoltura rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *d*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924	*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi o laurea in scienze forestali	Diploma di agraria computisteria rurale, legislazione rurale e agrimensura	Agraria ed economia rurale, computisteria rurale, legislazione rurale, agrimensura e disegno relativo nelle scuole tecniche a indirizzo agrario e nelle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo agrario
B - VI. Agraria e zootecnia	*Scuola tecnica a indirizzo agrario specializzata per la zootecnica e il caseificio:* Agraria economia rurale e zootecnico - casearia, zootecnica, computisteria rurale e zootecnico casearia	*a*) Diploma di abilitazione di agraria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di agraria e zootecnia, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Diploma di abilitazione di zootecnia, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934 n. 1185, purchè congiunto a laurea in scienze agrarie *d*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924	*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi, o laurea in scienze forestali	Diploma di agraria e zootecnia	Agraria, economia rurale zootecnico-casearia, zootecnia, computisteria rurale e zootecnico - casearia nelle scuole tecniche a indirizzo agrario

Tabella C) — Istituto tecnico agrario

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
C - I. Scienze naturali, geografia patologia vegetale	*Istituto tecnico agrario:* Scienze naturali, geografia e patologia vegetale Scienze naturali, geografia e patologia vegetale, patologia viticolo-enologica, zimotecnia Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, patologia ed entomologia orticole Scienze naturali, patologia vegetale, patologia dell'olivo Scienze naturali, patologia vegetale, botanica e patologia del tabacco	*a)* Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b)* Diploma di abilitazione di scienze naturali geografia e patologia vegetale rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c)* Laurea in scienze naturali conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *d)* Idoneità in concorso a cattedre di scienze fisiche e naturali e patologia vegetale in scuole agrarie medie, congiunta a laurea	*a)* Laurea in scienze naturali conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c)* della precedente colonna *b)* Laurea in scienze naturali e fisiche o in scienze agrarie *c)* Laurea in geografia o in scienze biologiche o in scienze geologiche	Diploma di scienze naturali geografia e patologia vegetale	Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, zimotecnia negli istituti tecnici agrari
C - II. Chimica e industrie agrarie	*Istituto tecnico agrario:* Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, chimica viticolo-enologica Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie	*a)* Diploma di abilitazione di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b)* Diploma di abilitazione di chimica ed industrie agrarie rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c)* Diploma di abilitazione di chimica e caseificio rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *d)* Idoneità in concorso a cattedre di chimica generale, agraria e tecnologica ed industrie agrarie di scuole agrarie medie, congiunta a laurea	*a)* Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale o in scienze agrarie *b)* Laurea in chimica tecnica o in ingegneria chimica	Diploma di chimica e industrie agrarie	Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, negli istituti tecnici agrari

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)*	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
	agrarie, chimica e tecnologia olearia Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, industria lattiera e casearia				
C - IV. Agricoltura	*Istituto tecnico agrario:* Agricoltura Agricoltura, economia ed estimo rurale Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, contabilità zootecnico casearia Agricoltura, colture irrigue	*a)* Diploma di abilitazione di agraria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b)* Diploma di abilitazione di agricoltura di economia ed estimo rurale o di agronomia ed estimo rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c)* Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924 *d)* Idoneità in concorso a cattedre di agraria, economia rurale con nozioni di estimo e di legislazione rurale e contabilità agraria delle Scuole agrarie medie, congiunta a laurea	*a)* Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 2 febbraio 1924	Diploma di agricoltura	Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, contabilità zootecnico-casearia, colture irrigue, negli Istituti tecnici agrari
C - V Economia ed estimo rurale	*Istituto tecnico agrario:* Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario. Economia ed estimo rurale, contabilità agraria elementi di diritto agrario economia montana Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto	*a)* Diploma di abilitazione di agraria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b)* Diploma di abilitazione di economia ed estimo rurale o di agricoltura o di agronomia ed estimo rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c)* Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924 *d)* Idoneità in concorso a cattedre di agraria, economia rurale, con nozioni di estimo e legislazione rurale e contabilità agraria delle Scuole agrarie medie, congiunta a laurea	*a)* Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 2 febbraio 1924	Diploma di economia ed estimo rurale	Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, economia montana, produzione economica e commercio del tabacco, estimo legislazione e contabilità in rapporto al tabacco negli Istituti tecnici agrari

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)*	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
	agrario, produzione, economia e commercio del tabacco, estimo legislazione contabilità in rapporto al tabacco				
C - XIII. Zootecnia	*Istituto tecnico agrario:* Zootecnia, anatomia, fisiologia ed igiene degli animali domestici, ezoognosia, legislazione zootecnica e casearia	*a)* Diploma di abilitazione di zootecnia rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185	*a)* Laurea in scienze agrarie o in zooiatria o in medicina veterinaria	Diploma di zootecnia	Zootecnia, anatomia, fisiologia ed igiene degli animali domestici ezoognosia, legislazione zootecnica e casearia negli Istituti tecnici agrari
C - XIV. Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria	*Istituto tecnico agrario:* Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, costruzioni enologiche, meccanica, agraria, meccanica viticolo enologica Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccani-	*a)* Diploma di abilitazione di costruzioni e di topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b)* Diploma di abilitazione di topografia costruzioni rurali e meccanica agraria rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c)* Diploma di abilitazione di topografia congiunto a diploma di abilitazione di costruzioni a disegno di costruzioni rilasciati in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *d)* Laurea di ingegnere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925	*a)* Laurea d'ingegnere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, *salvo il caso previsto alla lettera d)* della precedente colonna	Diploma di topografia costruzioni rurali e meccanica agraria	Costruzioni rurali e disegno relativo, topografia e disegno relativo, meccanica agraria, nozioni sulle bonifiche negli istituti tecnici agrari

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
1	2	3	4	5	6
	ca agraria, costruzioni orticole Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, complementi di costruzioni e nozioni sulle bonifiche. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, meccanica e costruzioni zootecniche e casearie				

TABELLA *D*) — **Scuola tecnica industriale**

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
D - I. Matematica, fisica e chimica	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale:* Matematica Elementi di fisica e di chimica	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Diploma di abilitazione di matematica o di fisica o di matematica e fisica o di matematica, fisica e chimica, *rilasciato in* base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *d*) Idoneità in concorso per matematica e fisica in scuole o istituti d'istruzione tecnico-professionale, congiunta a laurea in matematica o in fisica o in ingegneria, o a laurea in scienze fisiche e matematiche	*a*) Laurea in matematica o in fisica, o in chimica, o in ingegneria, o in discipline nautiche *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche, conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, *dopo* il 31 dicembre 1925 *c*) Laurea in chimica industriale o in chimica tecnica o in scienze matematiche o in matematica e fisica	Diploma di matematica, fisica e chimica	Matematica, fisica, chimica nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale
D - II. Elettrotecnica	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici, con specializzazione per elettricisti:* Elementi di elettrotecnica Elettrotecnica ed impianti elettrici, apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche	*a*) Diploma di abilitazione di elettrotecnica o di elettrotecnica e radiotecnica o di fisica ed elettrotecnica o di elettrotecnica e laboratorio o di radiotecnica e laboratorio, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di elettrotecnica nelle scuole industriali di 2° e 3° grado rilasciato dalla scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto-legge 6 giugno 1918, n. 1223, all'Istituto nazionale di istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria *c*) Idoneità in concorsi a cattedre di scuole industriali o di tirocinio, equiparate alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea	*a*) Laurea in ingegneria o in fisica	Diploma di elettrotecnica	Elettrotecnica ed impianti elettrici Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche, nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)*	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
		d) Idoneità in concorso a cattedre di istituti industriali, equiparate a quelle di fisica ed elettrotecnica o di elettrotecnica e laboratorio di elettrotecnica a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea			
D - III. Elettrotecnica e radiotecnica	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici con specializzazione per radioelettricisti:* Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche Radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche - Disegno professionale *Scuola tecnica ad indirizzo industriale per radioapparecchiatori:* Elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche - Radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche-Disegno professionale	*a)* Diploma di abilitazione di elettrotecnica e radiotecnica o di elettrotecnica o di fisica ed elettrotecnica o di elettrotecnica e laboratorio, o di radiotecnica e laboratorio, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b)* Idoneità in concorso a cattedre di scuole industriali di tirocinio, equiparate alla cattedra di cui alla precedente classe di concorso, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea *c)* Idoneità in concorso a cattedre di istituti industriali, equiparate a quelle di fisica ed elettrotecnica, o di elettrotecnica e laboratorio di elettrotecnica a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea	*a)* Laurea in ingegneria industriale o in fisica	Diploma di elettrotecnica e radiotecnica	Elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche - Disegno professionale di elettrotecnica e radiotecnica nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale
D - IV. Meccanica e disegno professionale	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici, tessili, minatori:* Meccanica e macchine - Disegno professionale Disegno professionale	*a)* Diploma di abilitazione di meccanica e disegno professionale, o di motori e macchine agricole, o di macchine di trasporto e motori, o di tecnica degli impianti termici, o di meccanica, macchine e disegno relativo, o di disegno tecnico, o di macchine marine e disegno, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185	*a)* Laurea in ingegneria conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b)* della precedente colonna	Diploma di meccanica e disegno professionale	Meccanica e macchine, macchine motrici e termiche nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale. Disegno professionale nelle specializzazioni per meccanici, tessili, minatori

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
		b) Laurea in ingegneria conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *c*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di meccanica e macchine nelle scuole industriali di 2° e 3° grado rilasciato dalla Scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto-legge 6 giugno 1918, n. 1223, all'Istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria *d*) Idoneità in concorso a cattedre di scuole industriali o di tirocinio o di laboratori-scuola, equiparate alle cattedre di cui alla presente classe di concorso, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea *e*) Idoneità in concorso a cattedre di istituti industriali, equiparate a quelle di meccanica, o di meccanica e disegno, o di macchine e laboratorio di macchine, o di macchine, laboratorio di macchine e disegno, o di meccanica, macchine e laboratorio di macchine, o di meccanica, macchine e disegno o di disegno a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea			
D - VIII. Tecnologia e disegno professionale	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici e per falegnami ebanisti:* Tecnologia - Laboratorio tecnologico Tecnologia Laboratorio tecnologico Disegno professionale	*a*) Diploma di abilitazione di tecnologia e disegno professionale o di tecnologia meccanica e laboratorio, rilasciati in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di tecnologia nelle scuole industriali di 2° e 3° grado rilasciato dalla Scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto legge 6 giugno 1918, n. 1223, all'Istituto nazionale di istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria	*a*) Laurea in ingegneria	Diploma di tecnologia e disegno professionale	Tecnologia - Laboratorio tecnologico Disegno professionale nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale per falegnami ebanisti e per meccanici - Elementi di chimica e tecnologia nelle scuole tecniche ad indi-

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
	Disegno professionale	*c*) Idoneità in concorso a cattedre di scuole industriali o di tirocinio, equiparate alle cattedre di cui alla presente classe di concorso, a norma del decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea in ingegneria *d*) Idoneità in concorso a cattedre di istituti industriali, equiparate alla cattedra di tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunto a laurea in ingegneria			rizzo industriale per radioapparecchiatori
D - X. Tecnologia elementi di costruzioni, disegno professionale	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per edili:* Tecnologia Elementi di costruzioni Tecnologia - Elementi di costruzioni - Disegno professionale Disegno professionale	*a*) Diploma di abilitazione di costruzioni e di topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di tecnologia elementi di costruzioni, disegno professionale, o di costruzioni e disegno di costruzioni, o di topografia e costruzioni, o di tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere, ed estimo, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Idoneità in concorso a cattedre di scuole industriali o di tirocinio equiparate a quelle di cui alla presente classe di concorso, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea in ingegneria o in architettura *d*) Idoneità in concorso a cattedre di istituti industriali, equiparate a quelle di topografia ed esercitazioni, costruzioni, disegno relativo o di costruzioni edili, stradali ed idrauliche e disegno di costruzioni o di impianto ed organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni, laboratorio tecnologico edile, resistenza dei materiali, estimo, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea in ingegneria o in architettura	*a*) Laurea in ingegneria civile o in architettura	Diploma di tecnologia, elementi di costruzioni, disegno professionale	Tecnologia Elementi di costruzioni Disegno professionale nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale per edili

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
D - XII. Tessitura e disegno tessile	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per tessili:* Tecnologia, tessitura e disegno tessile	*a*) Diploma di abilitazione di tessitura e disegno tessile rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185	*a*) Laurea in ingegneria industriale	Diploma di tessitura e disegno tessile	Tecnologia, tessitura e disegno tessile nelle scuole tecniche industriali
D - XIII. Topografia e disegno relativo	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per minatori:* Topografia e disegno relativo	*a*) Diploma di abilitazione e di topografia, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di topografia e disegno relativo o di topografia e costruzioni rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in ingegneria conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *d*) Idoneità in concorso a cattedre di istituti industriali o di scuole minerarie, equiparate alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 316 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo il 31 dicembre 1925	Diploma di topografia e disegno relativo	Topografia e disegno relativo nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale
D - XIV Tecnologia e arte mineraria	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per minatori:* Tecnologia e arte mineraria. Disegno professionale meccanica e macchine	*a*) Diploma di abilitazione di tecnologia e arte mineraria rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Diploma di abilitazione di arte mineraria e preparazione meccanica dei minerali, rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in ingegneria, per coloro che abbiano appartenuto, per un periodo di almeno cinque anni, al personale tecnico di gruppo *A* del Corpo delle Miniere o che da almeno cinque anni vi appartengano	*a*) Laurea in ingegneria mineraria o in ingegneria navale e meccanica	Diploma di tecnologia e arte mineraria	Tecnologia e arte mineraria. Disegno professionale, meccanica e macchine nelle scuole tecniche industriali

TABELLA *E*) — Istituto tecnico industriale

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
1	2	3	4	5	6
E - I. Fisica	*Istituto tecnico industriale:* Fisica	*a*) Diploma di abilitazione di matematica fisica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di fisica o di matematica e fisica, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in fisica o in scienze fisiche e matematiche, conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *d*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di fisica nelle scuole industriali di 2° e 3° grado, rilasciato dalla Scuola di magistero coordinata, giusta il decreto legge 6 giugno 1918, n. 1223, all'Istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in fisica o in ingegneria *e*) Idoneità in concorso a cattedre di fisica o di matematica e fisica negli istituti industriali, congiunta a laurea e ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente	*a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 5 settembre 1924, n. 1593 *b*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1924, n. 1185 *c*) Laurea in fisica o in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo il 31 dicembre 1925 *d*) Laurea in matematica o in ingegneria o in matematica e fisica o in scienze matematiche	Diploma di fisica	Fisica negli istituti tecnici industriali
E - II. Fisica ed elettrotecnica	*Istituto tecnico industriale:* Fisica - Elettrotecnica	*a*) Diploma di abilitazione di fisica ed elettrotecnica, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di fisica o di elettrotecnica delle scuole industriali di 2° e 3° grado, rilasciato dalla scuola di magistero coordinata, giusta il decreto-legge 6 giugno 1918, n. 1223, all'Istituto nazionale di istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in fisica o in ingegneria.	*a*) Laurea in fisica o in ingegneria o in matematica e fisica	Diploma di fisica ed elettrotecnica	Fisica elettrotecnica negli istituti tecnici industriali

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso. Categoria *a)*	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso. Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
		c) Idoneità in concorso a cattedre di fisica ed elettrotecnica in istituti industriali, congiunta a laurea			
E - III. Elettrotecnica e laboratorio	*Istituto tecnico industriale:* Elettrotecnica Laboratorio di elettrotecnica	*a)* Diploma di abilitazione di elettrotecnica e laboratorio o di radiotecnica e laboratorio, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b)* Diploma di abilitazione all'insegnamento di elettrotecnica nelle scuole industriali di 2° e 3° grado, rilasciato dalla Scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto-legge 6 giugno 1918, n. 1223 all'Istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in fisica o in ingegneria *c)* Idoneità in concorso a cattedre di istituti industriali statali, equiparate alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea	*a)* Laurea in ingegneria industriale	Diploma di elettrotecnica e laboratorio	Elettrotecnica, laboratorio e disegno di elettrotecnica, negli istituti tecnici industriali
E - IV. Radiotecnica e laboratorio	*Istituto tecnico industriale per radiotecnici:* Radiotecnica generale - Strumenti, misure elettriche e radioelettriche. Laboratorio di misure elettriche e radioelettriche. Radiotecnica generale - Costruzioni radioelettriche - Tecnologie relative - Laboratorio di misure elettriche e radioelettriche	*a)* Diploma di abilitazione di radiotecnica e laboratorio o di fisica ed elettrotecnica o di elettrotecnica e laboratorio, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *b)* Idoneità in concorso a cattedre di istituti industriali, equiparate alla cattedra di elettrotecnica e laboratorio di elettrotecnica di istituti tecnici industriali, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea	*a)* Laurea in ingegneria industriale o in fisica	Diploma di radiotecnica e laboratorio	Radiotecnica generale, strumenti, misure elettriche e radioelettriche, laboratorio di misure elettriche e radioelettriche, disegno di radiotecnica negli Istituti tecnici industriali

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)*	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
E - V. Meccanica, macchine, disegno relativo	*Istituto tecnico industriale:* Meccanica; Meccanica e disegno; Macchine - Laboratorio di macchine e disegno; Macchine - Laboratorio di macchine; Meccanica Macchine - Disegno - Meccanica Macchine termiche e disegno - Meccanica Macchine - Laboratorio di macchine	*a)* Diploma di abilitazione di meccanica, macchine, disegno relativo, o di macchine marine e disegno, rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b)* Diploma di abilitazione all'insegnamento di meccanica e macchine nelle scuole industriali di 2° e 3° grado rilasciato dalla Scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto-legge 6 giugno 1918, n. 1223, all'Istituto nazionale di istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria *c)* Idoneità in concorso a cattedre di istituti industriali, equiparate a quelle di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea	*a)* Laurea in ingegneria industriale o navale e meccanica	Diploma di meccanica, macchine, disegno relativo	Meccanica, macchine, laboratorio di macchine, disegno relativo negli Istituti tecnici industriali
E - VI. Disegno tecnico	*Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti:* Disegno	*a)* Diploma di disegno tecnico rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *b)* Idoneità in concorso a cattedre di Istituti industriali, equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea	*a)* Laurea in ingegneria industriale	Diploma di disegno tecnico	Disegno negli Istituti tecnici industriali per meccanici elettricisti
E - VII. Aerotecnica	*Istituto tecnico industriale:* Aerotecnica - Costruzioni aeronautiche - Disegno di costruzioni aeronautiche	*a)* Diploma di abilitazione di aerotecnica, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b)* Idoneità in concorso alla cattedra di aeronautica generale e costruzioni aeronautiche di istituti industriali, equiparata alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, a norma del regio decreto 28 settembre 1933, n. 1418, congiunta a laurea	*a)* Laurea in ingegneria aeronautica	Diploma di aerotecnica	Aerotecnica, costruzioni aeronautiche, disegno di costruzioni aeronautiche negli istituti tecnici industriali
E - VIII. Chimica e laboratorio	*Istituto tecnico industriale:* Chimica; Chimica e laboratorio di chimica	*a)* Diploma di abilitazione di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480	*a)* Laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 326 del testo unico	Diploma di chimica e laboratorio	Chimica, chimica generale, chimica analitica, fisico-chimica, elettrochimi-

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
	Chimica - Chimica analitica Chimica Analisi chimica generale - Elettrochimica - Chimica generale ed inorganica - Analisi chimica generale Laboratorio chimico - Esercitazioni di analisi chimica Analisi chimica generale e laboratorio chimico	b) Diploma di abilitazione di chimica e laboratorio o di chimica industriale e tintoria e laboratorio o di chimica e merceologia, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 c) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale, conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 d) Idoneità in concorso a cattedre di istituti industriali, equiparate a quelle di cui alla presente classe di concorso a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea	approvato con regio decreto 31 agasto 1933, n. 1592, dopo il 31 dicembre 1925, o in chimica tecnica o in ingegneria chimica		ca, analisi chimica generale, analisi tecniche, laboratorio chimico, laboratorio di analisi e di elettrochimica negli istituti tecnici industriali Chimica, elementi di chimica e tecnologia nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale
E-IX. Chimica industriale e tintoria e laboratorio	*Istituto tecnico industriale:* Chimica tintoria. Chimica industriale e tintoria - Analisi tecniche - Impianti chimici e disegno relativo	a) Diploma di abilitazione di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 b) Diploma di abilitazione di chimica industriale e tintoria e laboratorio o di chimica e laboratorio o di chimica e merceologia, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 c) Laurea, in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale, conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 d) Idoneità in concorso a cattedre di istituti industriali, equiparate a quelle di cui alla presente classe di concorso, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea	a) Laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 dopo il 31 dicembre 1925, o in chimica tecnica o in ingegneria chimica	Diploma di chimica industriale e tintoria e laboratorio	Chimica tecnologica, chimica tessile, chimica tintoria apprettatura, analisi tecniche, chimica industriale e tintoria, impianti chimici e disegno relativo, laboratorio di chimica tintoria e tecnologica negli istituti tecnici industriali Chimica, elementi di chimica e tecnologia, chimica generale e industriale, nozioni sugli impianti chimici, disegno professionale nelle Scuole tecniche ad indirizzo industriale

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)*	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
E - XIII. Tecnologia meccanica e laboratorio	*Istituto tecnico industriale:* Tecnologia meccanica Laboratorio tecnologico	*a)* Diploma di abilitazione di tecnologia meccanica e laboratorio *rilasciato* in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b)* Diploma di abilitazione all'insegnamento della tecnologia nelle Scuole industriali di 2° e 3° grado, rilasciato dalla Scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto-legge 6 giugno 1918, n. 1223, all'istituto d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in *ingegneria* *c)* Idoneità in concorso a cattedre di Istituti industriali, equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea	*a)* Laurea in ingegneria industriale	Diploma di tecnologia meccanica e laboratorio	Tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico negli istituti tecnici industriali
E - XIV. Topografia e costruzioni	*Istituto tecnico industriale per minerari:* Topografia ed esercitazioni Costruzioni - Disegno	*a)* Diploma di abilitazione di costruzioni e di topografia, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o 9 dicembre 1926, n. 2480 *b)* Diploma di abilitazione di topografia e costruzioni o di costruzioni, disegno di costruzioni o di tecnologia delle costruzioni, impianto del *cantiere* ed estimo, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c)* Laurea in ingegneria conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *d)* Idoneità in concorso a cattedre di Istituti industriali o di Scuole minerarie, equiparate alla cattedra di cui alla presente classe di concorso od a quella di costruzioni edili, stradali ed idrauliche e disegno di costruzioni, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea	*a)* Laurea in ingegneria conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo il 31 dicembre 1925	Diploma di topografia e costruzioni	Topografia ed esercitazioni, costruzioni, disegno relativo negli istituti tecnici industriali per minerari Topografia e disegno relativo nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
E - XV. Tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo	*Istituto tecnico industriale per edili:* Impianto e organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni. Laboratorio tecnologico edile - Resistenza dei materiali - Estimo	a) Diploma di abilitazione di tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo o di costruzioni e disegno di costruzioni, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 b) Idoneità in concorso a cattedre di Istituti industriali, equiparate a quelle di cui alla presente classe di concorso a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea	a) Laurea in ingegneria civile o in architettura	Diploma di tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo	Impianto ed organizzazione del cantiere, tecnologia delle costruzioni, resistenza dei materiali, estimo, negli istituti tecnici industriali
E. - XVI. Disegno di proiezioni e forme architettoniche	*Istituto tecnico industriale per edili:* Disegno di proiezioni e forme architettoniche	a) Diploma di abilitazione di disegno di proiezioni e forme architettoniche, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 b) Diploma di architetto civile o laurea delle scuole superiori di architettura o delle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici, conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'articolo 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 c) Idoneità in concorso a cattedre di Istituti industriali, equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea	a) Diploma di architetto civile o laurea, delle Scuole superiori di architettura conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 b) Laurea in ingegneria civile o in architettura	Diploma di disegno di proiezioni e forme architettoniche	Disegno di proiezioni e forme architettoniche negli istituti tecnici industriali. Disegno architettonico ed ornamentale negli istituti tecnici per geometri, disegno nel corso preparatorio degli istituti tecnici industriali
E XVII. Disegno ornamentale tessile	*Istituto tecnico industriale per tessili e tintori:* Disegno ornamentale tessile	a) Diploma di abilitazione di disegno ornamentale tessile, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 b) Idoneità in concorso a cattedre di Istituti industriali, equiparate a quelle di cui alla presente classe di concorso, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea	a) Laurea in ingegneria o in architettura	Diploma di disegno ornamentale tessile	Disegno ornamentale tessile negli istituti tecnici industriali

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
E. - XVIII. Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti	*Istituto tecnico industriale per tessili e tintori:* Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti	*a*) Diploma di abilitazione di composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Idoneità in concorso a cattedre di Istituti industriali, equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea	*a*) Laurea in ingegneria industriale	Diploma di composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti	Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti negli Istituti tecnici industriali
E-XIX. Tecnologia della filatura e della tessitura	*Istituto tecnico industriale per tessili e tintori:* Filatura - Tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione	*a*) Diploma di abilitazione di tecnologia della filatura e della tessitura, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Idoneità in concorso a cattedre di Istituti industriali, equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea	*a*) Laurea in ingegneria industriale	Diploma di tecnologia della filatura e della tessitura	Filatura, tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione negli istituti tecnici industriali Tecnologia, tessitura e disegno

TABELLA *F*) — **Scuola tecnica commerciale**

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
1	2	3	4	5	6
F - I. Computisteria e pratica commerciale	*Scuola tecnica commerciale:* Matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	*a*) Diploma di abilitazione di ragioneria, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di computisteria e pratica commerciale, o di ragioneria e tecnica commerciale, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, anteriormente al 2 febbraio 1924 *d*) Idoneità conseguita in concorso a cattedre di Istituto commerciale, equiparate a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti degli istituti tecnici commerciali, o idoneità in concorso a cattedre di Scuola commerciale, equiparate anorma del Regio decreto suddetto, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunte, tanto l'una che l'altra idoneità, a laurea o al diploma di studio di cui alla colonna seguente	*a*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, dal 2 febbraio 1924 in poi, o laurea in economia e commercio o in scienze statistiche ed attuariali *b*) Laurea in ragioneria dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o laurea in scienze economiche e commerciali *c*) Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dall'Istituto di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (regi decreti 5 novembre 1906, n. 591 e 12 marzo 1908, n. 104) *d*) Laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento) *e*) Diploma di magistero in economia e diritto o diploma di magistero in economia aziendale o laurea in scienze applicate al commercio, rilasciati dalle scuole superiori di commercio	Diploma di computisteria e pratica commerciale	Matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale nelle scuole tecniche commerciali

TABELLA *G*) — **Istituto tecnico commerciale**

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al corso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
G - I. Scienze naturali e geografia generale ed economica	*Istituto tecnico commerciale:* Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia	*a*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di scienze naturali e geografia generale ed economica rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185	*a*) Diploma di abilitazione di scienze o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di chimica e merceologia rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Diploma di abilitazione di scienze e merceologia rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *d*) Laurea in scienze o in chimica, o in chimica o farmacia, o in chimica industriale, o in scienze naturali e fisiche o in scienze agrarie *e*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (regio decreto 25 novembre 1920, n. 1736) *f*) Laurea in geografia o in scienze geologiche o in scienze biologiche o in scienze naturali o in chimica tecnica o in ingegneria chimica	Diploma di scienze naturali e geografia generale ed economica	Scienze naturali, geografia, chimica, merceologia, igiene in qualunque scuola media (fatta eccezione per la chimica e merceologia negli istituti tecnici commerciali ad indirizzo mercantile e della chimica negli istituti tecnici industriali per geometri)
G - II. Geografia generale ed economica	*Istituti tecnici commerciali:* Geografia generale ed economica	*a*) Diploma di abilitazione in geografia generale ed economica, conseguito in base al regio decreto 5 luglio 1934, n.1185 *b*) Idoneità conseguita in concorso a cattedre di Istituto commerciale equiparata, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio indicati nella colonna seguente	*a*) Laurea in geografia *b*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *c*) Diploma di abilitazione di scienze naturali e geografia generale ed economica, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *d*) Laurea in lettere *e*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero	Diploma di geografia generale ed economica	Geografia in qualunque scuola media

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
			f) Diploma di materie letterarie o di storia e geografia, conseguito negli istituti superiori di magistero femminile		
			g) Laurea in scienze naturali, o in scienze naturali e fisiche		
			h) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Università di Roma e Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (regio decreto 25 novembre 1920, n. 1736)		
			i) Laurea in scienze economico - marittime, rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento)		
			l) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dall'istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (regi decreti 12 marzo 1908, n. 104 e 28 settembre 1911, numero 1109)		
			m) Laurea in scienze sociali economiche e politiche dell'Istituto superiore di scienze sociali «C. Alfieri» di Firenze		
			n) Laurea in scienze economiche e commerciali, ed altre lauree o diplomi di scuole di perfezionamento rilasciati da università o istituti superiori, per il cui conseguimento si sia seguito un corso di geografia		
			o) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalle Facoltà di magistero		

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
G - IV. Ragioneria e tecnica commerciale	*Istituto tecnico commerciale:* Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti. Computisteria, ragioneria ed esercitazioni. Tecnologia commerciale, trasporti e dogane ragioneria e tecnica amministrativa delle aziende industriali in genere e tessili laniere in particolare	*a*) Diploma di abilitazione di ragioneria, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di ragioneria e tecnica commerciale, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria dell'istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, anteriormente al 2 febbraio 1924 *d*) Idoneità conseguita in un concorso a cattedre di Istituto commerciale, equiparata a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o al diploma di cui nella colonna seguente	*a*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, dal 2 febbraio 1924 in poi *b*) Laurea in ragioneria dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o laurea in scienze economiche e commerciali *c*) Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dall'Istituto di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (regi decreti 5 novembre 1906, n. 591 e 12 marzo 1908, n. 104) *d*) Laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento) o laurea in scienze applicate al commercio rilasciata dalle scuole superiori di commercio *e*) Laurea in economia e commercio o in scienze statistiche ed attuariali	Diploma di ragioneria e tecnica commerciale	Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti nelle scuole ed istituti di istruzione tecnica
G - V. Materie giuridiche ed economiche	*Istituto tecnico commerciale:* Istituzioni di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica. Istituzioni di diritto. Economia politica, elementi di scienza finanziaria statistica Legislazione sociale, istituzioni di diritto, economia politica, elementi di legislazione finanziaria, statistica	*a*) Diploma di abilitazione di materie giuridiche ed economiche conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Laurea in giurisprudenza conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *c*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, anteriormente al 2 febbraio 1924 *d*) Idoneità conseguita in un concorso a cattedra di Istituto commerciale equiparate, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alle cattedre	*a*) Laurea in giurisprudenza conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della colonna precedente *b*) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dall'Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (regi decreti 12 marzo 1908, n. 104 e 28 settembre 1911, n. 1109) *c*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto dell'istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, dal 2 febbraio 1924 in poi *d*) Laurea in economia e diritto della sezione magistrale dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o laurea in scienze economiche e commerciali o laurea in economia e commercio	Diploma di materie giuridiche ed economiche	Materie giuridiche ed economiche in qualunque istituto d'istruzione tecnica

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
		di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente	*e*) Laurea in scienze sociali economiche e politiche dell'Istituto superiore di scienze sociali « C. Alfieri » di Firenze *f*) Diploma di dottore in scienze sociali rilasciato dall'Istituto superiore « C. Alfieri » di Firenze, anteriormente al nuovo ordinamento, a persone provviste di regolare diploma finale di studi di scuola media superiore *g*) Laurea in scienze economiche marittime, rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento) *h*) Lauree in scienze politiche, politico-amministrative, politico-corporative, politiche economiche e sociali, economiche, economico-politiche, economiche commerciali, economiche e sociali, sociali, sociali e politiche, sociali e sindacali, statistiche ed attuariali, statistiche e demografiche, conseguite nelle università ed istituti superiori		

TABELLA *H* — **Istituto tecnico per geometri**

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
H - I. Agronomia ed estimo	*Istituto tecnico per geometri:* Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori	*a*) Diploma di abilitazione di agraria, conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di agronomia ed estimo, o di agricoltura, o di economia ed estimo rurale, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Laurea in scienze agrarie, conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924 *d*) Idoneità conseguita in concorso a cattedre di agraria nelle scuole agrarie medie, congiunta a laurea	*a*) Laurea in scienze agrarie, conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi	Diploma di agronomia ed estimo	Agronomia, economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori negli istituti tecnici per geometri
H - II. Topografia	*Istituto tecnico per geometri:* Topografia e disegno topografico	*a*) Diploma di costruzioni e topografia, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di topografia, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea di ingegnere civile, conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1953, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *d*) Idoneità conseguita in concorso a cattedre di trigonometria, topografia e costruzioni in istituti industriali e in scuole medie minerarie, congiunta a laurea	*a*) Laurea in ingegneria, salvo il caso previsto dalla lettera *c*) della precedente colonna	Diploma di topografia	Topografia negli istituti industriali e per geometri

TABELLA *I* — Istituto tecnico nautico

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
J - I. Storia e geografia	*Istituto tecnico nautico:* Storia, geografia e geografia commerciale	*a*) Diploma di abilitazione di lettere, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di storia e geografia, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in lettere, conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *d*) Idoneità in concorso a cattedre di storia e geografia negli Istituti nautici, commerciali e industriali, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base ai regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o d'italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia *b*) Laurea in lettere, conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo il 31 dicembre 1925 *c*) Laurea in filosofia *d*) Diploma di italiano, latino, storia e geografia, o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero *e*) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia o di materie letterarie (che non abbiano già pieno valore di abilitazione), o di pedagogia e morale degli Istituti superiori di magistero femminile *f*) Laurea in geografia o laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalle facoltà di magistero	Diploma di storia e geografia	Storia e geografia in qualunque scuola media
J - II. Fisica, elementi di chimica e di macchine	*Istituto tecnico nautico:* Fisica, elementi di chimica, misure elettriche, elementi di macchine	*a*) Diploma di abilitazione di fisica, elementi di chimica e di macchine, o di fisica rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Idoneità in concorso a cattedre di fisica negli istituti industriali od a cattedre di fisica ed elementi di chimica negli istituti nautici, congiunta a laurea	*a*) Laurea in fisica o in matematica e fisica od in ingegneria o in scienze fisiche e matematiche	Diploma di fisica, elementi di chimica e di macchine	Fisica, elementi di chimica, misure elettriche, elementi di macchine negli Istituti tecnici nautici

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
J - III. Astronomia e navigazione	*Istituto tecnico nautico:* Astronomia, navigazione, oceanografia e meteorologia	*a*) Diploma di abilitazione di astronomia e navigazione rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Idoneità in concorsi a cattedre di astronomia e navigazione negli istituti nautici, congiunta a laurea	*a*) Laurea in discipline nautiche, rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli *b*) Titolo di cui agli articoli 1 e 16 del regio decreto 20 luglio 1928, n. 1954, per gli ufficiali di marina	Diploma di astronomia e navigazione	Astronomia, navigazione, oceanografia e meteorologia negli istituti tecnici nautici
J - IV. Attrezzatura e manovra	*Istituto tecnico nautico:* Attrezzatura e manovra, elementi di costruzione navale	*a*) Diploma di abilitazione di attrezzatura e manovra, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Idoneità in concorso a cattedre di arte navale e di attrezzatura e manovra negli istituti tecnici nautici, congiunta a laurea *c*) Laurea in ingegneria navale, conseguita entro il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592	*a*) Laurea in discipline nautiche, rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli *b*) Titolo di cui agli articoli 1 e 16 del regio decreto 20 luglio 1928, n. 1954, per gli ufficiali di marina *c*) Laurea in ingegneria navale, ottenuta dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 *d*) Laurea in ingegneria navale e meccanica	Diploma di attrezzature e manovra	Attrezzatura e manovra, elementi di costruzione navale negli istituti tecnici nautici
J - V. Macchine marine e disegno	*Istituto tecnico nautico:* Macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva	*a*) Diploma di abilitazione di macchine marine e disegno, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Diploma di abilitazione di meccanica, macchine e disegno relativo, rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in ingegneria navale o industriale, conseguita entro il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 *d*) Idoneità in concorso a cattedre di macchine e disegno relativo negli istituti nautici, congiunta a laurea	*a*) Laurea in ingegneria navale o industriale, conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna *b*) Laurea in ingegneria non previste dalla lettera precedente *c*) Titolo di cui all'art. 16 del regio decreto 20 luglio 1928, n. 1954, per gli ufficiali di marina	Diploma di macchine marine e disegno	Macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva negli istituti tecnici nautici

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)*	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
J - VI. Teoria e costruzione della nave	*Istituto tecnico nautico:* Teoria della nave, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva, disegno di costruzione navale, elementi di costruzione navale	*a)* Diploma di abilitazione di teoria e costruzione della nave, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b)* Laurea in ingegneria navale, conseguita entro il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 *c)* Idoneità in concorso a cattedre di teoria della nave, costruzione navale e disegno relativo negli istituti nautici, congiunta a laurea	*a)* Laurea in ingegneria navale, ottenuta dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 *b)* Laurea in ingegneria non prevista dalla lettera precedente	Diploma di teoria e costruzione della nave	Teoria della nave, costruzione navale, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva, disegno di costruzione navale, negli istituti tecnici nautici

TABELLA *L)* — Scuola professionale femminile

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso — Categoria *a)*	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso — Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
L - I. Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia	*Scuola professionale femminile:* Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia Matematica, nozioni di contabilità	*a)* Diploma di abilitazione di matematica (anche di primo grado) o di scienze, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 *b)* Diploma di abilitazione di matematica e scienze, rilasciato in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *c)* Diploma di abilitazione di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene e merceologia, rilasciato in base al regolamento 27 gennaio 1933, n. 153, congiunto a laurea *d)* Diploma di abilitazione di matematica, contabilità, scienze e merceologia, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *e)* Idoneità in concorso a cattedre di scuole professionali femminili equiparate, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, ad una delle cattedre di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente	*a)* Diploma di abilitazione di matematica e fisica, o di scienze e chimica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b)* Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 *c)* Laurea in matematica o in fisica, o in scienze o in chimica, o in scienze fisiche e matematiche, o in scienze fisiche e naturali o in ingegneria, o in discipline nautiche, o in chimica industriale o in chimica tecnica o in scienze matematiche o in matematica e fisica o in scienze naturali *d)* Diploma di scienze fisiche e naturali, rilasciato dalle Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze, alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (regio decreto 25 novembre 1926, n. 1736)	Diploma di matematica, contabilità, scienze e merceologia	Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia nelle scuole professionali femminili e nelle scuole secondarie di avviamento professionale
L - II. Disegno	*Scuola professionale femminile:* Disegno, nozioni di storia dell'arte	*a)* Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno, conseguita in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o di abilitazione all'insegnamento del disegno professionale femminile conseguito in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b)* Diploma di architetto civile, o laurea delle scuole superiori di architettura o delle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione dei politecnici se conseguiti entro il 31 dicem-	*a)* Diploma di maturità propria del Liceo artistico; licenza da Istituto d'arte; Licenza da Liceo femminile (art. 68 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123) *b)* Diploma di architetto civile o laurea dalle scuole superiori di architettura o dalle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici, se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera *b)* della precedente colonna	Diploma di disegno professionale femminile	Disegno e nozioni di storia dell'arte nelle scuole professionali femminili

CONCORSI (Tabella o classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)*	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
		bre 1924 o, nel caso previsto dall'articolo 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *c)* Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924 *d)* Diploma di abilitazione della Scuola superiore d'ornato presso il Politecnico di Torino, rilasciato sino a tutto l'anno 1923 *e)* Patente di abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole già dipendenti dal Ministero di agricoltura industria e commercio e dal Ministero dell'economia nazionale, conseguita in base al regolamento 9 marzo 1905 e successive modificazioni *f)* Idoneità in concorso a cattedre di disegno di scuole professionali femminili equiparate, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra messa a concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente	*c)* Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi *d)* Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni inscritti negli anni precedenti all'antica scuola superiore di ornato presso il Politecnico di Torino *e)* Diploma di licenza dal corso medio o dai corsi speciali, rilasciato dalle Accademie o istituti di Belle Arti, sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924		
L III. Economia domestica, esercitazioni ed igiene	*Scuola professionale femminile:* Economia domestica, esercitazioni ed igiene	*a)* Diploma di abilitazione di economia domestica, esercitazioni ed igiene, rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 *b)* Diploma di abilitazione di economia domestica ed igiene, rilasciati in base al detto regolamento *c)* Diploma di abilitazione all'insegnamento di economia domestica rilasciato dalla scuola di magistero professionale per la donna, congiunto a laurea o a diploma degli istituti superiori di magistero o di magistero femminile	*a)* Diploma di abilitazione di economia domestica rilasciato per le scuole secondarie di avviamento professionale in base al regolamento 27 gennaio 1933, n. 153, congiunto a laurea o a diploma di cui alla lettera *c)* della colonna precedente *b)* Diploma di abilitazione di lavori femminili, rilasciato dalla scuola di magistero professionale per la donna, congiunto a laurea o a diploma di cui alla lettera *c)* della colonna precedente *c)* Diploma rilasciato dalla Scuola superiore di economia domestica in Roma, congiunto a laurea o a diploma di cui alla lettera *c)* della colonna precedente	Diploma di economia domestica, esercitazioni ed igiene	Economia domestica, esercitazioni e igiene nelle scuole professionali femminili

TABELLA *M*) — **Scuola di magistero professionale per la donna**

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
M - I. **Italiano, storia, geografia**	*Scuola di magistero professionale per la donna:* Italiano, storia e geografia	*a*) Diploma di abilitazione di lettere o di italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di lettere italiane, storia e geografia, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, numero 1185 *c*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *d*) Diploma di abilitazione di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925	*a*) Diploma di abilitazione di italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione d'italiano, storia, geografia o di lettere italiane e storia, o di lettere italiane, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in lettere, conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dell'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo il 31 dicembre 1925 *d*) Laurea in filosofia *e*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia, o di filosofia e pedagogia, degli istituti superiori di magistero *f*) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia, o di materie letterarie, conseguito dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo il 31 dicembre 1925, o di pedagogia e morale degli Istituti superiori di magistero femminile *g*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalle facoltà di magistero in base ai regi decreti 7 maggio 1936, n. 882 e 30 settembre 1938, n. 1652	Diploma di lettere italiane, storia e geografia	Italiano, storia e geografia nelle scuole di magistero professionale per la donna. Lingua e letteratura italiana e storia in qualunque scuola media
M-II. **Scienze naturali, merceologia, agraria**	***Scuola di magistero professionale per la donna:*** Scienze naturali, merceologia, agraria	*a*) Diploma di abilitazione di scienze, merceologia ed agraria, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1924, n. 1185	*a*) Diploma di abilitazione di chimica o di scienze e chimica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n.1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n.2480. *b*) Diploma di abilitazione di scienze, geografia, chimica e merceologia, o di chi-	Diploma di scienze, merceologia ed agraria	Scienze naturali, merceologia, agraria nelle scuole di magistero professionale per la donna

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)*	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
			mica e merceologia, o di scienze e merceologia, rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 *c)* Laurea in scienze, o in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in scienze naturali e fisiche, o in scienze agrarie *d)* Diploma di scienze fisiche e naturali, rilasciato dalle Università di Roma e di Napoli, e dall'Istituto di studi superiori di Firenze, alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (decreto 25 novembre 1920, numero 1736) *e)* Laurea in chimica tecnica o in ingegneria chimica o in scienze forestali o in scienze biologiche		
M - III. Disegno, storia dell'arte	*Scuola di magistero professionale per la donna:* Disegno, storia dell'arte	*a)* Diploma di abilitazione di disegno e storia dell'arte, rilasciato in base al decreto 5 luglio 1934, n. 1185	*a)* Diploma di abilitazione di disegno rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 *b)* Licenza da accademia di belle arti, o laurea delle scuole superiori di architettura, o dalle antiche sezioni di architettura delle Scuole di applicazione o dei politecnici, o diploma di abilitazione delle scuole superiori di ornato, presso il Politecnico di Torino, fino al 1925	Diploma di disegno e storia dell'arte	Disegno e storia dell'arte nelle scuole di magistero professionale per la donna
M - IV. Economia domestica, igiene	*Scuola di magistero professionale per la donna:* Economia domestica, igiene	*a)* Diploma di abilitazione di economia domestica ed igiene rilasciato in base al decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b)* Diploma di abilitazione all'insegnamento di economia domestica, rilasciato	*a)* Diploma di abilitazione di economia domestica, rilasciato per le Scuole secondarie di avviamento professionale in base al regolamento 27 gennaio 1933, n. 153, congiunto a laurea o a diploma	Diploma di economia domestica e igiene	Economia domestica e igiene nelle scuole di magistero professionale della donna

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
		dalla scuola di magistero professionale per la donna, congiunto a laurea, e a diploma dagli Istituti superiori di magistero o di magistero femminile	degli Istituti superiori di magistero e di magistero femminile *b*) Diploma di abilitazione di lavori femminili, rilasciato dalla scuola di magistero professionale per la donna, congiunto a laurea o a diploma degl'istituti superiori di magistero o di magistero femminile *c*) Diploma, rilasciato dalla Scuola superiore di economia domestica in Roma, congiunto a laurea o a diploma degli istituti superiori di magistero o di magistero femminile		

V. — Tabelle delle classi dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento nelle scuole secondarie di avviamento professionale, dei titoli di ammissione e dei diplomi di abilitazione

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
1. Avv. Italiano, storia, geografia	*Scuole secondarie di avviamento professionale:* Lingua italiana, storia e geografia	*a*) Diploma di italiano, storia e geografia rilasciato in base al regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153 *b*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o 9 dicembre 1926, n. 2480 o 26 aprile 1930, n. 485) di italiano, storia, geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere *c*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925 *d*) Diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile (regi decreti 9 ottobre 1919, n. 1968 e 25 novembre 1920, n. 1736) o di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero, conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925 *e*) Idoneità conseguita in un concorso per l'insegnamento di materie di cultura generale (italiano, storia e geografia) in scuole statali o istituti d'istruzione professionale (agrari, industriali, commerciali)	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485) di lettere classiche, o d'italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *c*) della precedente colonna *c*) Laurea in filosofia *d*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile *e*) Diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile o d'italiano, latino, storia e geografia, degli istituti superiori di magistero, conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *d*) della precedente colonna *f*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero *g*) Diploma ministeriale di abilitazione allo insegnamento medio letterario conseguito prima del 1° gennaio 1906 *h*) Designazione del Consiglio scolastico provinciale, per i maestri elementari, ai sensi dell'art. 13 della legge 22 aprile 1932, n. 490	Diploma di italiano, storia e geografia	Lingua italiana, storia e geografia nelle scuole secondarie di avviamento professionale

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)*	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
2. Avv. Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene	*Scuole secondarie di avviamento professionale:* Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali ed igiene con obbligo di completamento di orario per gli elementi di merceologia	*a)* Diploma di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene e merceologia rilasciato in base al regolamento 27 gennaio 1933, n. 153 *b)* Diploma di abilitazione di matematica (anche di primo grado) o di scienze rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 *c)* Diploma di abilitazione di matematica e scienze rilasciato in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *d)* Idoneità conseguita in un concorso per l'insegnamento di matematica e scienze in scuole e istituti di istruzione professionale (agraria, industriale e commerciale)	*a)* Diploma di abilitazione di matematica e fisica, o di scienze e chimica, o di chimica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b)* Laurea in matematica o in fisica o in scienze, o in chimica, o in scienze fisiche e matematiche, o in scienze fisiche e naturali, o in ingegneria *c)* Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto superiore di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (regio decreto 25 novembre 1920, n. 1736) *d)* Licenza fisico-matematica conseguita prima del 1º gennaio 1906 *e)* Designazione del Consiglio scolastico provinciale, per i maestri elementari ai sensi dell'art. 13 della legge 22 aprile 1932, n. 490	Diploma di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene e merceologia	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia e igiene nelle scuole secondarie di avviamento professionale
3. Avv. Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale	*Scuole secondarie di avviamento professionale:* Contabilità, economia domestica ed elementi di merceologia, disegno professionale	*a)* Diploma di economia domestica rilasciato in base al regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153	*a)* Diploma di scuola di magistero professionale per la donna *b)* Diploma rilasciato dai corsi di magistero di cui all'art. 7 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 *c)* Altri diplomi rilasciati da scuole mantenute da enti morali e riconosciuti equipollenti dalla competente sezione del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione	Diploma di economia domestica	Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale nelle scuole secondarie di avviamento professionale
4. Avv. Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo agrario con le eventuali spe-	*Scuole secondarie di avviamento professionale:* Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo agrario	*a)* Diploma di materie agrarie rilasciato in base al regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153 *b)* Laurea di scienze agrarie conseguita entro il 31 dicembre 1924 o nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925	*a)* Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 *b)* Laurea in zooiatria conseguita dopo il diploma di un corso superiore di scuola pratica e speciale di agricoltura	Diploma di materie agrarie, rispettivamente per l'indirizzo generico o per quello specializzato indicato	Elementi di scienze applicate, di agricoltura e industrie agrarie, di zootecnia, di contabilità agraria, disegno pro-

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
cificazioni indicate nel bando		*c*) Diploma di agraria rilasciato in base al regolamento 26 aprile 1930, n. 485 *d*) Idoneità in un concorso per l'insegnamento dell'agraria nelle scuole agrarie medie		nel bando di concorso	fessionale nelle scuole secondarie di avviamento professionale
5. Avv. Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo industriale con le eventuali specificazioni indicate nel bando	*Scuole secondarie di avviamento professionale:* Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo industriale artigiano con obbligo di completamento di orario per il disegno professionale	*a*) Diploma di materie industriali rilasciato in base al presente decreto *b*) Laurea in ingegneria conseguita entro il 31 dicembre 1924 o nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925 *c*) Laurea in ingegneria conseguita posteriormente al 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, congiunta a idoneità in un concorso per l'insegnamento della tecnologia nelle scuole e negli *istituti industriali*	*a*) Laurea d'ingegneria conseguita posteriormente al 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 *b*) Laurea dell'Istituto superiore navale di Napoli conseguita dopo il diploma di perito industriale *c*) Diploma di architetto rilasciato dalle scuole di applicazione per gli ingegneri e *dai politecnici* dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909	Diploma di materie industriali, rispettivamente per lo indirizzo generico o per quello specializzato indicato nel bando di concorso	Elementi di scienze applicate, di tecnologia e costruzioni, disegno professionale nelle scuole secondarie di avviamento professionale
6. Avv. Insegnamento di materie tecniche del tipo commerciale	*Scuole secondarie di avviamento professionale:* Insegnamento di materie tecniche del tipo commerciale, con obbligo di completamento di orario per gli elementi di merceologia	*a*) Diploma di computisteria e pratica commerciale, rilasciato in base al regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153 *b*) Diploma di abilitazione di ragioneria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 o in base al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 *c*) Diploma della sezione magistrale di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, conseguito anteriormente al 2 febbraio 1924 *d*) Laurea in ragioneria dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o laurea in scienze economiche e commerciali, conseguita anteriormente al 2 febbraio 1925 *e*) Idoneità conseguita in un concorso per l'insegnamento *di materie tecniche* commerciali in Scuole o in Istituti commerciali	*a*) Diploma della sezione magistrale di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia conseguito dopo il 2 febbraio 1924 *b*) Laurea in ragioneria dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o laurea in scienze economiche e commerciali conseguita dopo il 2 febbraio 1924 *c*) Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dall'Istituto *di studi* commerciali, coloniali e attuariali di Roma (regi decreti 5 novembre 1906, n. 591 e 12 marzo 1908, n. 104) *d*) Laurea *in matematica* *e*) Laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dopo il 2 febbraio 1924 dalla sezione armamento dell'istituto superiore navale di Napoli (regio decreto 7 settembre 1933, n. 1293)	Diploma di computisteria e pratica commerciale	Computisteria, ragioneria, pratica commerciale ed elementi di merceologia nelle scuole secondarie di avviamento professionale

VI — Classi di concorso a cattedre nelle scuole e negli istituti tecnici dichiarate corrispondenti a classi di concorso a cattedre in istituti di altro ordine, ai fini dell'art. 64, 2° comma, del Regolamnto 5 luglio 1934, n. 1185.

ISTITUTI E SCUOLE TECNICHE	ISTITUTI DI ALTRO TIPO
Italiano, storia, geografia nella scuola tecnica e nella scuola professionale femminile (tabella *A*, classe I)	Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di avviamento professionale (Regolamento 27 gennaio 1933, n. 153. Tabella *B*, classe I).
Lettere italiane e storia nell'istituto tecnico agrario, industriale, commerciale e per geometri (tabella *A*, classe II).	Lettere italiane e storia, nell'istituto magistrale (regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 e successive modifiche).
Lingua e letteratura straniera nell'istituto tecnico industriale commerciale e nautico (tabella *A*, classe V tabella *A*, classe IV del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185)	Lingua e letteratura straniera nel liceo scientifico (regio decreto 26 aprile 1940, n. 485 e successive modifiche).
Matematica e fisica nell'istituto industriale, commerciale e per geometri (tabella *A*, classe VII tabella *A*, classe VI del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185)	Matematica e fisica nel liceo, nel liceo scientifico e nell'istituto magistrale (regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 e successive modifiche).
Disegno (tabella *A*, classe X tabella *A*, classe IX del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185).	Disegno nell'istituto magistrale e nel liceo scientifico (regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 e successive modifiche).
Italiano, latino, storia, geografia negli istituti tecnici inferiori (tabella *B*, classe I del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185).	Italiano, latino, storia e geografia nei ginnasi e nel corso inferiore dell'istituto magistrale (regio decreto 26 aprile 1930, n. 485. Tabella *A*, classe I).
Scienze naturali, geografia, chimica e merceologia nell'istituto tecnico commerciale (tabella *G*, classe I - tabella *H*, classe I del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185).	Scienze naturali, chimica e geografia nel liceo e nel liceo scientifico e nell'Istituto magistrale (regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 e successive modifiche).

(2695)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9107912) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.